dossier

XIX Legislatura

24 novembre 2026

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

D.L. n. 177/2026 – A.S. n. 2098

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – 𝕏 @SR_Studi

Dossier n. 778/2

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Ambiente
Tel. 06 6760-9253 ✉ st_ambiente@camera.it - 𝕏 @CD_ambiente

Progetti di legge n. 678/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1, 2 e 3 *(Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali)*.....7

Articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter (Coordinamento della VAS con le procedure di consultazione sui piani di bacino distrettuali)* 12

Articolo 1, comma 3-*bis (Funzioni del commissario* ad acta *nei procedimenti relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma)*.....17

Articolo 1-*bis (Misure urgenti in materia di consorzi per la tutela del territorio e delle acque irrigue)*.....18

Articolo 2 *(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)* 25

Articolo 2-*bis (Commissario straordinario nazionale per la tutela delle aree naturali protette)*.....29

Articolo 2-*ter (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio arboreo e il ripristino degli ecosistemi urbani)* 35

Articolo 3 *(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico)*.....40

Articolo 3-*bis (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di concessioni idriche. Procedura di infrazione n. 2025/2207)* 44

Articolo 3-*ter (Modifica all'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riutilizzo delle acque reflue)* 53

Articolo 4 *(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)*.....56

Articolo 4-*bis (Modifiche all'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche. Procedura di infrazione n. 2024/2268)*....62

Articolo 4-*ter (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti. Procedura d'infrazione n. 2024/2097)*.....64

Articolo 4-*quater (Credito d'imposta per le imprese che utilizzano plastica riciclata)* 67

Articolo 5 *(Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata «Terra dei fuochi»)*.....73

Articolo 5-*bis (Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale, concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)* 78

Articolo 5-*ter* *(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi di bonifica e rigenerazione della Zona Falcata di Messina)* 80

Articolo 5-*quater* *(Utilizzo del CSS-combustibile in impianti di combustione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 40 MW e inferiore a 50 MW)* 85

Articolo 6 *(Entrata in vigore)*..... 87

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1, 2 e 3
(Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali)

Il **comma 1 dell'articolo 1** reca una serie di modifiche al Codice dell'ambiente finalizzate a:

- attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC le verifiche di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) dei progetti per i quali la relativa eventuale successiva VIA spetta alla medesima Commissione (lett. a), n. 1));
- disciplinare le modalità di definizione e copertura dei costi relativi al rimborso della metà dei diritti di istruttoria previsto per il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di VIA dei progetti istruiti dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC (lett. a), n. 2), e lett. b));
- precisare le modalità di inclusione dell'autorizzazione paesaggistica nel Provvedimento Unico in materia Ambientale - PUA (lett. c)).

Il **comma 2**, al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di competenza statale e al rispetto delle relative condizioni, autorizza una spesa di 500 mila euro per l'anno 2027. La copertura dei relativi oneri è disciplinata dal successivo **comma 3**.

Modifiche alla disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (comma 1, lett. *a)*)

La **lettera *a)*** del comma 1 dell'articolo in esame reca una serie di **modifiche puntuali all'art. 8 del Codice dell'ambiente** (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Il **numero 1)** modifica la disciplina della **Commissione tecnica PNRR-PNIEC** – istituita, dal comma 2-*bis* del citato articolo 8, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel PNRR o nel PNIEC o di altri progetti elencati dal medesimo comma (v. *infra*).

Si ricorda che l'art. 8, comma 1, del Codice dell'ambiente, dispone che il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme in materia di VIA e di valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

Il comma 2-*bis* del medesimo articolo – ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, ivi comprese le VAS integrate alle procedure di VIA, di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), individuati nell'allegato I-*bis* alla parte seconda del Codice, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla medesima parte seconda – ha istituito la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Entrambe le citate Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC sono poste alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

Le modifiche recate dal n. 1) in esame, fra loro coordinate, sono volte a precisare che:

- lo **svolgimento** delle succitate procedure di valutazione ambientale di competenza statale include **anche** le **verifiche di assoggettabilità a VIA** (n. 1.1));

La relazione illustrativa sottolinea che l'attribuzione alla Commissione PNRR-PNIEC della competenza a svolgere, in ordine ai progetti PNRR-PNIEC, anche le verifiche di assoggettabilità a VIA è finalizzata a "ricondurre tutti i procedimenti di valutazione ambientale dei progetti PNRR-PNIEC in capo alla Commissione a ciò appositamente deputata, al fine di evitare le disfunzionalità derivanti dall'esame del medesimo progetto da parte di due diverse commissioni (Commissione VIA-VAS per la verifica di assoggettabilità a VIA e Commissione PNRR-PNIEC per la valutazione d'impatto ambientale di uno stesso progetto …)". La stessa relazione sottolinea che, in tal modo, sono eliminate "immediatamente duplicazioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti relativi agli interventi PNRR e PNIEC, evitando che il medesimo progetto sia esaminato da organi differenti nelle diverse fasi del cosiddetto *assessment* ambientale".

- la Commissione opera, oltre che con le modalità indicate dal testo previgente, anche con le modalità previste dall'art. 19 del Codice che, lo si ricorda, disciplina proprio le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Tale precisazione (recata dal n. 1.2)) è consequenziale a quella introdotta dal precedente n. 1.1) e ha finalità di coordinamento.

Rimborso della metà dei diritti di istruttoria della VIA istruita dalla Commissione PNRR-PNIEC (comma 1, lett. *a)*, n. 2), e lett. *b)*)

Le disposizioni recate dalle lettere *a)*, n. 2), e *b)* del comma 1 intervengono sulle modalità di definizione e copertura dei costi relativi al rimborso della metà dei diritti di istruttoria previsto dall'art. 25, comma 2-*ter*.

Tale comma 2-*ter* prevede il rimborso della metà dei diritti di istruttoria nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di VIA dei progetti istruiti dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC non siano rispettati. Si ricorda che tale comma è stato introdotto nel testo del Codice dall'art. 20 del D.L. 77/2021 quale misura di responsabilizzazione dell'amministrazione rispetto alla perentorietà dei termini del procedimento di VIA accelerato per i progetti PNRR-PNIEC.

Il **numero 2) della lettera *a)*** introduce un nuovo **comma 5-*bis*** all'art. 8 del Codice, che interviene sul contenuto del **decreto ministeriale che annualmente** (in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo) **definisce**, tra l'altro, **i costi di funzionamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC**, comprensivi dei compensi per i relativi componenti.

Il nuovo comma 5-*bis* dispone che tale decreto provvede, altresì, alla **definizione dei costi relativi al rimborso della metà dei diritti di istruttoria** previsto dall'art. 25, comma 2-*ter*.

La **lettera *b)*** novella il comma 2-*ter* dell'art. 25 del Codice, al fine di modificare le **modalità di copertura** degli oneri relativi al rimborso di cui trattasi.
Il testo previgente prevede che la citata copertura sia assicurata mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in seguito alla ridenominazione operata dal D.L. 173/2022) con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.
Tali disposizioni sono soppresse e, in luogo di queste, è introdotto un nuovo periodo in base al quale, a decorrere dall'anno 2026, alla copertura dei costi in questione **si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe** (disciplinate dall'art. 33, comma 1, del Codice) da applicare ai proponenti per la copertura **degli oneri istruttori**.

La relazione tecnica di accompagnamento all'A.C. 3133 ricorda che i proventi tariffari in questione sono scesi da 51,2 milioni nel 2024 a 23,8 milioni nel 2025 e che i costi di funzionamento delle strutture relativi all'anno 2025 sono pari a 16,2 milioni. Ne risulta, quindi, per il 2025, un margine di circa 7,6 milioni. La stessa relazione evidenzia che tali risparmi consentono di "ipotizzare che, a seguito della modifica normativa in oggetto, sarà assicurata la capienza in relazione ai costi stimati per le istanze di rimborso".

Modalità di inclusione dell'autorizzazione paesaggistica nel PUA (comma 1, lett. *c)*)
La **lettera *c)*** modifica l'articolo 27, comma 2, lettera d) – in base al quale l'**autorizzazione paesaggistica** è **inclusa nel provvedimento unico** in materia ambientale (**PUA**) che, qualora richiesto dal proponente, sostituisce la VIA statale integrandola in un provvedimento unico comprensivo delle varie autorizzazioni ambientali, che sono acquisite in conferenza di servizi – al fine di stabilire che è **fatto salvo quanto previsto all'art. 25, comma 2-*quinquies*, primo periodo, del Codice**.
Tale periodo dispone che **il concerto** del competente direttore generale del Ministero della cultura, nell'ambito del procedimento di VIA statale, **comprende l'autorizzazione paesaggistica** nei casi in cui la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto.
La modifica in esame ha dunque natura di coordinamento. Essa infatti chiarisce che, nei procedimenti di VIA statale in cui il proponente abbia chiesto il PUA, l'autorizzazione paesaggistica non costituisce un titolo da acquisire in conferenza di servizi quando essa risulti già assorbita nel concerto reso dal Ministero della cultura sul provvedimento di VIA, secondo il meccanismo del succitato comma 2-*quinquies* dell'art. 25.

Rafforzamento, con specifico riferimento ai profili sanitari, delle istruttorie per rinnovi e riesami di AIA statali (commi 2 e 3)

Il **comma 2**, al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, autorizza una spesa di **500 mila euro per l'anno 2027**.

Si ricorda che l'art. 33, comma 3-*bis*, del Codice, dispone che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA o delle domande di modifica o riesame, nonché per i successivi controlli sono a carico del gestore. Lo stesso comma demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente la definizione delle modalità, anche contabili, e delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dalla disciplina in materia di AIA, nonché dei compensi spettanti ai membri della "Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC". Tale Commissione, ai sensi dell'art. 8-bis del Codice, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente con specifico riguardo alla disciplina in materia di AIA.
La relazione tecnica motiva la necessità del rafforzamento in questione "anche alla luce dei recenti orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea (il riferimento sembra essere, soprattutto, alla sentenza del 25 giugno 2024, causa C-626/22, *n.d.r.*) e delle innovazioni recate dalla normativa unionale in materia di emissioni industriali (v. direttiva (UE) 2024/1785, *n.d.r.*)".
Si ricorda che, secondo la sentenza citata, "gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un'autorizzazione all'esercizio di una tale installazione".
In relazione alle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1785, invece, si fa notare che lo schema di decreto legislativo di recepimento della medesima è stato approvato in via definitiva, dopo il prescritto esame parlamentare (atto del Governo n. 420), ed è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La relazione illustrativa di tale schema evidenzia che "con la direttiva (UE) 2024/1785 gli aspetti relativi alla tutela della salute umana assumono un ruolo di maggiore rilievo nel rilascio delle autorizzazioni".

Il **comma 3** disciplina la **copertura degli oneri** recati dal comma precedente stabilendo che agli stessi, pari a 500 mila euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASE.

La relazione tecnica chiarisce che l'esigenza di autorizzare una spesa aggiuntiva deriva "dalla necessità di sostenere, nel corso dell'anno 2027, una fase transitoria di rafforzamento organizzativo e metodologico del sistema autorizzativo, non direttamente riconducibile alle singole istruttorie e, pertanto, non finanziabile mediante il vigente

regime tariffario". La stessa relazione precisa che la copertura in esame "è limitata all'anno 2027 in quanto riferita ai costi di primo impianto e di avvio del nuovo modello organizzativo e valutativo" e che "a regime, gli oneri di funzionamento e mantenimento delle attività introdotte saranno sostenuti mediante il ricorso al sistema tariffario disciplinato ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006".

Articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*
(Coordinamento della VAS con le procedure di consultazione sui piani di bacino distrettuali)

I **commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 1, introdotti dalla Camera,** dispongono che, per i **piani di bacino distrettuali** e i relativi stralci, compresi il riesame e l'aggiornamento dei piani di gestione delle acque e dei piani di gestione del rischio di alluvioni**, la valutazione ambientale strategica (VAS) o la verifica di assoggettabilità**, ove previste, siano svolte **in forma integrata con le procedure di informazione e consultazione del pubblico**, prevedendo, allo stesso tempo, modalità e termini della nuova disciplina. Quest'ultima viene applicata anche ai procedimenti in corso, facendo salve le fasi già concluse

Nel dettaglio, il **comma 1-*bis*** dell'articolo 1 inserisce **tre nuovi commi**, dal 7-*bis* al 7-*quater*, all'articolo 66 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che disciplina l'adozione e l'approvazione dei piani di bacino.

Si ricorda che l'articolo 66 del Codice dell'ambiente prevede che il piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale, sia adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale (comma 2) e che, conclusa la procedura di VAS e sulla base del giudizio espresso dall'autorità competente, sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti (comma 6).
Quanto all'assoggettamento alle valutazioni ambientali, il comma 1, come modificato dall'art. 54, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 sottopone i piani di bacino alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte seconda del Codice, oppure possano avere un impatto sui siti della rete Natura 2000 (zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria).
Il comma 7 del medesimo articolo disciplina la **partecipazione del pubblico**: le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino e, per ciascun distretto idrografico, pubblicano e rendono disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte. Il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce (lettera *a*); una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, almeno due anni prima (lettera *b*); copia del progetto di piano, almeno un anno prima (lettera *c*). Il comma in questione recepisce l'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), che prevede le medesime fasi di informazione e consultazione del pubblico in relazione ai piani di gestione dei bacini idrografici.

Il nuovo **comma 7-*bis*** riguarda i **piani di bacino distrettuali** e i relativi stralci oltreché il riesame e l'aggiornamento di due di essi:

- il **piano di gestione delle acque**, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e disciplinato dall'art. 117 del Codice dell'ambiente, ai sensi del quale esso rappresenta articolazione interna del piano di bacino distrettuale, ne costituisce piano stralcio e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite dall'art. 66;
- il **piano di gestione del rischio di alluvioni**, previsto dalla direttiva 2007/60/CE è disciplinato dall'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, che ne affida la parte relativa alla prevenzione e alla protezione dal rischio alle Autorità di bacino distrettuali (comma 3, lettera *a*)) e la parte relativa al sistema di allertamento alle regioni, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile (comma 3, lettera *b*)).

Si ricorda che l'art. 9, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo sottopone la componente di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del Codice, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso Codice oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

Per i piani sopra identificati, la VAS o la verifica di assoggettabilità, ove previste, sono svolte **in forma integrata con le procedure di informazione e consultazione** di cui al comma 7 (sopra illustrato) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/42/CE.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice dell'ambiente, i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (PAI) non sono sottoposti a VAS. Anche a tale esclusione si riferisce l'inciso "ove previste" del nuovo comma 7-*bis*. Si ricorda inoltre che entrambe le direttive prevedono il riesame e l'aggiornamento dei piani con cadenza sessennale (art. 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2007/60/CE). Il ciclo di pianificazione in corso riguarda il periodo 2027-2033 (v. *box*).

A tal fine, la disposizione detta tre previsioni, suddivise in **3 lettere**:

a) in primo luogo, la **consultazione sul rapporto preliminare** di cui all'art. 13, comma 1, si svolge **contestualmente alla pubblicazione della valutazione globale provvisoria** dei problemi di gestione delle acque prevista dal comma 7, lettera *b*), e si conclude entro **trenta giorni**;
b) in secondo luogo, la **proposta di piano**, il **rapporto ambientale** e la **sintesi non tecnica** sono pubblicati **insieme al progetto di piano** di cui al comma 7, lettera *c*); un **unico avviso al pubblico** e un **unico termine per le osservazioni**, non inferiore a quello previsto dal comma 7, valgono anche ai fini della consultazione di cui all'art. 14;
c) infine, il **parere motivato** di cui all'art. 15, comma 1, è espresso entro **trenta giorni** dalla scadenza di tale termine.

Si rammenta che nel procedimento ordinario di VAS, la consultazione preliminare si avvia sulla base di un rapporto preliminare e coinvolge l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale per definire i contenuti del rapporto ambientale (*scoping*). I contributi sono inviati entro trenta giorni e la consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare (art. 13, commi 1 e 2). La proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono quindi trasmessi all'autorità competente e pubblicati (art. 13, commi 5 e 5-*bis*). Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque può presentare osservazioni (art. 14, comma 2). L'autorità competente esprime il parere motivato entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei termini di consultazione (art. 15, comma 1); seguono la revisione del piano, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio (artt. 15, comma 2, 16, 17 e 18). Per la Commissione tecnica VIA-VAS si rinvia alla scheda relativa all'articolo 1 (cfr. art. 8).
La verifica di assoggettabilità (art. 12) si svolge invece sulla base di un rapporto preliminare di assoggettabilità, sul quale i soggetti competenti in materia ambientale esprimono il proprio parere entro trenta giorni; l'autorità competente emette il provvedimento di verifica entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto (comma 4). Per le modifiche di piani già sottoposti positivamente a verifica o a VAS, la valutazione si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente non considerati in precedenza (comma 6).
Di conseguenza, le principali fasi della VAS vengono così riferite alle scadenze già previste per la partecipazione del pubblico ai piani di distretto: la consultazione preliminare coincide con la pubblicazione della valutazione globale provvisoria, da effettuare almeno due anni prima dell'inizio del periodo di riferimento del piano, mentre la consultazione sul rapporto ambientale coincide con quella sul progetto di piano, da pubblicare almeno un anno prima. Rispetto alla disciplina ordinaria, il termine per la consultazione sul rapporto preliminare e quello per il parere motivato sono ridotti da quarantacinque a trenta giorni, mentre il termine per le osservazioni del pubblico sul rapporto ambientale, coincidente con quello semestrale del comma 7, risulta più ampio dei quarantacinque giorni previsti dall'art. 14.
Si rileva che la verifica di assoggettabilità a VAS, alla quale il comma 7-bis si riferisce espressamente e alla quale sono stati sottoposti diversi aggiornamenti dei piani in esame non vede declinate nel medesimo modo le fasi disciplinate dalle lettere a), b) e c), che fanno riferimento al rapporto preliminare di cui all'art. 13, al rapporto ambientale, alla consultazione di cui all'art. 14 e al parere motivato di cui all'art. 15, ossia ad atti propri della VAS e non della verifica di cui all'art. 12.

Il **comma 7-*ter*** dispone che, nel riesame e nell'aggiornamento dei piani di cui al comma 7-*bis*, il **rapporto ambientale riguardi le modifiche rispetto al piano vigente** e gli effetti significativi da esse derivanti. Il rapporto utilizza le informazioni del **monitoraggio** di cui all'art. 18 e le **valutazioni già svolte nel ciclo precedente**, ai sensi dell'art. 13, comma 4.
Si ricorda che l'art. 13, comma 4, del Codice dell'ambiente, nel definire i contenuti del rapporto ambientale (individuazione, descrizione e valutazione degli impatti significativi e delle ragionevoli alternative, secondo le informazioni indicate nell'allegato VI alla Parte seconda), prevede che, per evitare duplicazioni della valutazione, possano essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o in attuazione di altre disposizioni. L'art. 18 disciplina il

monitoraggio sugli impatti significativi derivanti dall'attuazione dei piani e prevede che le informazioni raccolte siano incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione. Inoltre, l'articolo 12 al comma 6 già consente di limitare la valutazione delle modifiche ai soli effetti significativi non considerati in precedenza.

Il nuovo **comma 7-*quater*** fa salva la **valutazione d'incidenza**, che è svolta nell'ambito della procedura integrata di cui al comma 7-*bis* ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Codice. Tale disposizione prevede che la VAS comprenda la valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, sui piani che possono avere **incidenze significative sui siti della rete Natura 2000**. A tal fine il rapporto ambientale contiene gli elementi previsti dall'allegato G del medesimo decreto e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza.
Si ricorda che il citato articolo 5 del D.P.R 357/1997 dispone che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, devono predisporre quindi, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

Il **comma 1-*ter*** dispone che le disposizioni del comma 1-*bis* si applicano anche ai **procedimenti di riesame e aggiornamento dei piani in corso** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto). Le **fasi già concluse restano valide**. Ove la consultazione sul progetto di piano sia già avviata, la pubblicazione del rapporto ambientale avvia la consultazione di cui all'art. 14 del Codice nei termini ivi previsti, ossia quarantacinque giorni.
La disciplina transitoria interessa direttamente il ciclo di pianificazione 2027-2033, nell'ambito del quale diverse valutazioni globali provvisorie sono già state rese disponibili e la pubblicazione dei progetti di piano è prevista, in linea generale, entro dicembre 2026 (v. *box*).

- ***Il ciclo di pianificazione 2027-2033***

I piani di gestione delle acque e i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e aggiornati ogni sei anni. Per i piani di gestione delle acque, il quarto ciclo riguarda il periodo 2027-2033. Per i piani di gestione del rischio di alluvioni si tratta del terzo ciclo. In base alle scansioni temporali dell'art. 66, comma 7, del Codice dell'ambiente, la valutazione globale provvisoria doveva essere resa disponibile almeno due anni prima del nuovo periodo di riferimento (in linea generale entro dicembre 2025)

e il progetto di piano deve essere pubblicato entro dicembre 2026, almeno un anno prima del periodo di riferimento. L'aggiornamento dei piani è previsto entro il 22 dicembre 2027.

Il secondo aggiornamento dei piani di gestione delle acque dei sette distretti idrografici, relativo al ciclo 2021-2027, è stato approvato con distinti **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2023**, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2023. Per quel ciclo alcuni aggiornamenti sono stati sottoposti a **verifica di assoggettabilità a VAS** ed esclusi dalla VAS, come il secondo aggiornamento del piano dell'Appennino settentrionale, escluso con decreto direttoriale n. 218 del 2 luglio 2021, recante raccomandazioni e prescrizioni.

Per il ciclo in corso, la verifica di assoggettabilità dell'aggiornamento del piano delle acque dell'Appennino settentrionale, avviata il 25 marzo 2026, si è conclusa con l'assoggettamento a VAS (decreto MASE n. 583 del 21 settembre 2026). Nella stessa data il MASE ha assoggettato a VAS il piano del rischio di alluvioni del medesimo distretto (n. 585) ed escluso dalla VAS quello dell'Appennino centrale 2028-2033 (n. 582).

Articolo 1, comma 3-*bis*
(Funzioni del commissario ad acta *nei procedimenti relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma)*

L'**articolo 1, comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera**, sopprime la previsione – introdotta con riferimento ai procedimenti per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma – che aveva esteso le **funzioni del commissario *ad acta*** all'adozione di ogni atto interno al procedimento o provvedimento autorizzatorio di competenza della regione o di enti locali territorialmente interessati.

Il **comma 3-*bis* dell'articolo 1**, **introdotto alla Camera**, **sopprime** il secondo periodo del comma 4, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 157/2026.

Si ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 157/2026 (per un maggior approfondimento sul quale si rimanda all'apposita scheda di lettura nel *dossier* del Servizio Studi relativo a quel decreto-legge) ha introdotto una disciplina speciale dell'esercizio dei poteri sostitutivi statali nei procedimenti amministrativi relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di **idrocarburi su terraferma**, per il caso in cui la regione interessata non si esprima sull'intesa richiesta dalla normativa vigente. L'intervento è stato articolato in due fasi: l'assegnazione alla regione di un nuovo termine per provvedere, accompagnata da un'interlocuzione istituzionale (comma 1) e, in caso di persistente inerzia, la nomina da parte del Consiglio dei ministri di un commissario *ad acta*, al quale è attribuito il potere di rendere l'intesa in sostituzione della regione (comma 2). Sono altresì disciplinati la nomina di un subcommissario (comma 3), la nomina del commissario *ad acta* su richiesta motivata della regione (comma 4) e la gratuità degli incarichi, con clausola di invarianza finanziaria (comma 5).
Nello specifico, il **comma 4** dell'articolo 2 ha stabilito che il commissario *ad acta* di cui al comma 2 possa essere nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nel corso dell'esame parlamentare relativo al decreto-legge n. 157 era stato introdotto nell'articolo 4 un secondo periodo, a tenore del quale le **funzioni del commissario *ad acta* si estendono all'adozione di ogni atto interno al procedimento o provvedimento autorizzatorio di competenza della regione o di enti locali territorialmente interessati**, al fine di assicurare la conclusione del procedimento medesimo.
Con il comma 3-*bis* dell'articolo in esame tale previsione viene ora soppressa.

Articolo 1-*bis*
(Misure urgenti in materia di consorzi per la tutela del territorio e delle acque irrigue)

L'**articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera,** inserisce, nel testo del Codice dell'ambiente, disposizioni volte a disciplinare le convenzioni con i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario (d'ora in poi indicati semplicemente come "Consorzi") per la tutela del territorio e delle acque irrigue (nuovo articolo 62-*bis*).

Si fa notare che le disposizioni recate dall'articolo in esame ripropongono, con alcune modifiche, quelle della proposta di legge C. 2708, come modificata nel corso dell'esame in sede referente svolto dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera.
Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni facendo riferimento ai commi del nuovo art. 62-*bis* del Codice dell'ambiente.

Soggetti firmatari delle convenzioni e condizioni da rispettare (co. 1)
Il **comma 1** dell'articolo 62-*bis* dispone che – fatte salve le disposizioni regionali relative alla delega delle funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico in relazione alla rete idrografica – le **regioni e** gli **enti locali** hanno la **facoltà di stipulare convenzioni con i Consorzi**:

- con **oneri a carico dei rispettivi bilanci** e per un importo comunque **non superiore al 2% del costo degli interventi** da realizzare,
- nel **rispetto delle competenze** dei soggetti istituzionalmente preposti **e** in coerenza con gli **strumenti di pianificazione di bacino**.

Finalità e oggetto delle convenzioni (co. 1 e 2-7)
Il **comma 1** dell'articolo 62-*bis* dispone, oltre a quanto già illustrato in precedenza, che la **finalità** delle convenzioni in questione è anche quella di **migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di manutenzione della rete idrografica**, ivi compresi quelli di rilevanza maggiore, aumentandone la sicurezza e favorendone l'integrazione con la gestione del reticolo minore di competenza consortile.

Il **comma 2** dell'articolo 62-*bis* prevede invece che – nell'ambito delle materie di competenza degli enti territoriali di cui al comma 1 – le convenzioni di cui trattasi possono avere ad **oggetto**, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
a) vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale, nonché i connessi compiti di polizia idraulica;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua di cui alla lettera *a)*;

c) controllo e gestione delle acque e delle opere idrauliche;
d) realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree che si trovano nel loro comprensorio o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le parti e in ogni caso nel rispetto degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale.
e) interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sistemazione dei versanti.

In base al **comma 3** dell'articolo 62-*bis*, costituiscono **parti essenziali delle convenzioni** in questione l'**individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi**, delle opere e delle attività da realizzare, delle **modalità di calcolo e** di **copertura dei relativi costi** nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente, nonché delle **modalità di monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati**.

Il **comma 4** dell'articolo 62-*bis* dispone che, in caso di **interventi** oggetto della convenzione **riguardanti bacini o sottobacini idrografici interessati da un contratto di fiume** ai sensi dell'articolo 68-*bis* del Codice dell'ambiente (v. *box* seguente), la convenzione ne tiene conto ai fini dell'individuazione delle priorità di intervento e delle modalità di attuazione.

Il **comma 5** dell'articolo 62-*bis* dispone che – fermo restando quanto previsto dall'articolo 141 del Codice dell'ambiente – **le convenzioni non possono:**
- avere ad oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori dello stesso né le attività, le opere e i diritti derivanti da provvedimenti concessori dei soggetti gestori di infrastrutture idriche primarie di captazione, accumulo e adduzione ad uso plurimo, ivi compresa la società Acque del Sud S.p.A" (istituita dall'art. 21, comma 11, del D.L. 201/2011);

> L'art. 141 del Codice dell'ambiente (con cui si apre la Sezione III della parte terza del Codice, che disciplina la gestione delle risorse idriche) stabilisce che "oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane" e che "il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione nonché di riuso delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato".

- comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi e delle tariffe del servizio idrico.

Il **comma 6** dell'articolo 62-*bis* dispone che le **convenzioni che riguardano corsi d'acqua sui quali insistono grandi dighe o opere di captazione o di adduzione** sono stipulate sentito il soggetto gestore delle opere medesime e assicurano il

coordinamento dei relativi interventi con le regole di esercizio degli invasi, con i documenti di protezione civile e con i progetti di gestione di cui all'art. 114 del Codice dell'ambiente, ferme restando le competenze dell'autorità idraulica e dell'amministrazione preposta alla vigilanza sulla sicurezza delle dighe.
L'art. 114 del D.Lgs. 152/2006 dispone, tra l'altro, che – al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore – le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso che viene approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni.

Il **comma 7** dell'articolo 62-*bis* stabilisce che **tra le attività affidate ai Consorzi non possono rientrare le attività di competenza delle ARPA** (agenzie regionali per la protezione dell'ambiente).
L'articolo 7 della legge 28 giugno 2016 n. 132, nel disciplinare le ARPA, affida a tali agenzie, quale compito primario, lo svolgimento delle "attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, *n.d.r.*) nei territori di rispettiva competenza".

Facoltà attribuite ai Consorzi (co. 8 e 9)

Il **comma 8** dell'articolo 62-*bis* dispone che, per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione (indicate dal comma 2), i Consorzi possono:
- eseguire **lavori in amministrazione diretta**;
- **o affidare l'esecuzione a operatori economici nel rispetto** della disciplina prevista dal **codice dei contratti pubblici** (D.Lgs. 36/2023).

In base al **comma 9** i Consorzi, per lo svolgimento delle loro attività, possono procedere alla stipulazione di **convenzioni con gli imprenditori agricoli** ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Il comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs. 228/2001 prevede – al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio – che le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. Il successivo comma stabilisce che tali convenzioni definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto della normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, "anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata".

Contributi consortili e clausola di invarianza finanziaria (co. 10 e 12)

Il **comma 10** dell'articolo 62-*bis* prevede che dallo svolgimento delle attività di cui al comma 2 **non possono derivare incrementi dei contributi consortili**, salvo specifica deliberazione motivata.

Lo stesso comma dispone altresì che i consorzi assicurano la **separazione contabile delle attività svolte nel quadro della convenzione**, i cui costi sono integralmente coperti dalle risorse individuate ai sensi del comma 3, senza pregiudizio per l'adempimento delle obbligazioni relative alle forniture idriche all'ingrosso.

Il **comma 12** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, in base alla quale le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 62-*bis* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conformità al regolamento europeo sul ripristino della natura (co. 11)

Il **comma 11** dell'articolo 62-*bis* stabilisce che le attività di cui al medesimo articolo sono programmate e realizzate in conformità agli obiettivi e alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, assicurando che gli interventi sul reticolo idrografico non compromettano il ripristino degli ecosistemi, la connettività ecologica, il recupero della biodiversità e la sicurezza idrogeologica.

Si ricorda che l'art. 18 della L. 91/2025 (Legge di delegazione europea 2024) ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991. Tale delega è stata esercitata con l'emanazione del D.Lgs. 80/2026. In attuazione di tale decreto, la bozza del Piano nazionale di ripristino è stata elaborata e trasmessa alla Commissione europea il 25 settembre 2026; il Piano definitivo dovrà essere adottato e pubblicato entro il 1° settembre 2027 (come da cronoprogramma).

Clausola di salvaguardia (comma 13)

Il **comma 13** dell'articolo 62-*bis* introduce la clausola di salvaguardia dell'ordinamento delle autonomie speciali con riferimento a tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo, nel senso che esse si **applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome** di Trento e di Bolzano, **compatibilmente con i rispettivi statuti** e le relative norme di attuazione.

Le disposizioni dell'articolo 62-*bis*, in sostanza, non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa, ritenendo che incide su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali. Tuttavia, la presenza di tale clausola, non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando singole norme di legge, in

virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. In diverse occasioni, specialmente in presenza di provvedimenti intersettoriali, quali ad esempio la legge di bilancio, la Corte costituzionale ha ritenuto che quando vi siano norme con "un contenuto precettivo prevalente" non opera la "generale clausola di salvaguardia" (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 27 del 2024, n. 78 del 2020).

- ***I consorzi e la gestione del reticolo idrografico***

La gestione del reticolo idrografico

In base all'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 (con cui si è provveduto al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali), "alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio".

L'articolo 89 del medesimo decreto prevede espressamente che sono conferite alle regioni e agli enti locali, tra le altre, le funzioni relative alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nonché i compiti di polizia idraulica.

Un ruolo di rilievo è poi assegnato alle autorità di bacino distrettuali (ABD), previste e disciplinate dall'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a cui compete la pianificazione dei distretti idrografici in cui è suddiviso l'intero territorio nazionale (v. art. 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Il principale compito dell'ABD è di elaborare e approvare il Piano di bacino distrettuale che, ai sensi dell'art. 65 del citato decreto legislativo, "ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato". Alle ABD spetta anche, nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino, la predisposizione dei Piani di gestione del rischio di alluvioni (ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 49/2010, di recepimento della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

Occorre inoltre evidenziare che l'art. 117, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, prevede la predisposizione, da parte delle ABD, in concorso con gli altri enti competenti, del Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico "quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali". Tale programma, secondo quanto esplicitato dalla norma citata, ha l'obiettivo "di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico".

Per quanto riguarda le competenze regionali, occorre evidenziare, oltre a quanto già ricordato in precedenza, che l'art. 115 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di "assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della

biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo", ha demandato alle regioni la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.

ABD e Regioni non esauriscono però il novero dei soggetti competenti in materia di polizia idraulica (cioè di regolazione e controllo delle attività all'interno del demanio idrico).

La **competenza sui corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale** è esercitata da una pluralità di soggetti, in relazione alle caratteristiche del corso d'acqua stesso:

- il reticolo idrografico regionale è di competenza della **Regione**;
- il reticolo idrico minore è generalmente delegato alla competenza degli **enti locali** (di norma ai **comuni**);
- esiste poi un reticolo idrico consortile assegnato alla competenza di enti pubblici, denominati **"Consorzi di bonifica"** (a tali consorzi viene assegnata la polizia idraulica all'interno di un'area specifica, chiamata "comprensorio").

Occorre inoltre ricordare l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (istituita nel 2003 con quattro leggi approvate dalle Regioni interessate dal bacino del Po, vale a dire Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) che cura la gestione del demanio idrico del fiume Po e svolge, in tale ambito, funzioni di polizia idraulica.

Si rammenta, infine, che l'art. 68-bis del decreto legislativo n. 152/2006 ha codificato gli accordi volontari tra soggetti pubblici e privati noti come **"contratti di fiume"**, stabilendo che tali contratti concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione del bacino idrografico, quali "strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree".

I consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario

L'art. 54 del R.D. 215/1933 (recante "Nuove norme per la bonifica integrale") dispone, tra l'altro, che "possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse".

Il successivo art. 59 dispone che "i consorzi di bonifica sono **persone giuridiche pubbliche** e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti" e che "per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate".

Tali disposizioni sono state ribadite dall'art. 862 del codice civile che ha anche stabilito che "i consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio".

L'art. 71 del R.D. 215/1933, nel disciplinare i consorzi di miglioramento fondiario, stabilisce che per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate dal medesimo decreto per i consorzi di bonifica.

Anche tali disposizioni sono state riprese dal codice civile. L'art. 863 c.c. dispone infatti che "nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica. Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche

pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa".

L'art. 27 del D.L. 248/2007 ha demandato alle regioni il **riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario** disciplinati dal R.D. 215/1933 (anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi), secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Lo stesso articolo ha precisato che "sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale".

In attuazione di tali disposizioni è stato siglato il protocollo d'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, nelle cui premesse viene evidenziato che la bonifica ha assunto, nel corso degli anni, una "polivalenza funzionale, svolgendo sul territorio diverse attività, tra cui: difesa del suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente. Tale ruolo è riconosciuto alla bonifica sia dalle leggi nazionali (L. 183/1989 sulla difesa del suolo, L. 36/1994 sulle risorse idriche, D.Lgs. 152/1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, oggi racchiuse nelle corrispondenti norme del D.Lgs. 152/2006) e dalla prevalente legislazione regionale in materia. Ne discende che la bonifica concorre, con le sue azioni, alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale". Nello stesso protocollo viene altresì ricordato che "i Consorzi di bonifica, nell'ambito delle funzioni loro assegnate dalle Regioni, sono competenti, secondo i principi fondamentali vigenti e le normative regionali, per la realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione".

Nell'individuare i criteri per il riordino, il protocollo citato elenca **compiti e funzioni dei Consorzi** prevedendo che:

a) i Consorzi di bonifica, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, nell'ambito territoriale di competenza, hanno il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario;

b) ai Consorzi di bonifica può essere affidato, nei limiti e secondo modalità stabilite con legge regionale, il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) finalizzate alla difesa del suolo, come le sistemazioni idrauliche e idraulico forestali, la regolazione dei corsi di acqua, gli impianti idrovori, le vasche di laminazione e tutte le rimanenti opere che nei comprensori garantiscono la sicurezza idraulica territoriale;

c) ai Consorzi di bonifica possono, inoltre, essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque.

Una rassegna delle leggi adottate dalle **Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano** è disponibile sul sito web dell'ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari).

Si ricorda, infine, che l'art. 62 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) dispone, tra l'altro, che "i comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali".

Articolo 2
(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)

L'**articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati,** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) il Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima destinato a finanziare investimenti dei comuni per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile. Il Fondo dispone di una dotazione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2041. Viene demandata a un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, dei criteri e delle modalità di valutazione delle istanze da parte del MASE, nonché dell'ammontare massimo erogabile al comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile, delle procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione e dei casi di revoca del finanziamento.

Il **comma 1, modificato dalla Camera dei deputati,** istituisce il **Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima**, con una **dotazione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2041**.
Si ricorda che nel testo originario del decreto-legge veniva previsto che la dotazione annua decorresse dal 2027, senza prevedere per questa alcun termine. La modifica è stata disposta recependo una condizione nel parere della Commissione Bilancio della Camera dei deputati ed è stata motivata dal fatto che il fondo speciale di conto capitale utilizzato per la copertura può essere utilizzato soltanto per oneri di carattere pluriennale.

Il Fondo finanzia la realizzazione, **da parte dei comuni**, di investimenti connessi a **eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali** ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), correlati:
a) a **crisi del ciclo dei rifiuti**;
b) **alla conservazione della flora e della fauna autoctona**, anche fluviale, lacuale e marina;
c) a **fenomeni di deterioramento ecologico**, anche delle acque;
d) a **ulteriori effetti dei cambiamenti climatici**.

Si ricorda che l'articolo 7, comma 1, del Codice della protezione civile distingue tre tipologie di eventi emergenziali: *a)* eventi fronteggiabili con interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; *b)* emergenze che, per natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, disciplinati dalle regioni e dalle province autonome (emergenze di rilievo regionale); *c)* emergenze di rilievo nazionale

che, in ragione della loro intensità o estensione, devono essere fronteggiate con immediatezza d'intervento con mezzi e poteri straordinari, ai sensi dell'articolo 24 del medesimo Codice.
La relazione illustrativa indica, a titolo esemplificativo, tra gli eventi rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo "fenomeni di proliferazione di specie aliene invasive, alterazioni improvvise degli ecosistemi terrestri e acquatici, crisi ambientali localizzate connesse alla qualità delle acque o alla gestione dei rifiuti". La relazione tecnica precisa che la dotazione "costituisce limite di spesa" e che il Fondo "assume carattere residuale e complementare rispetto agli strumenti emergenziali già previsti dall'ordinamento", non essendo destinato "a compensare integralmente i danni economici derivanti dall'evento né a finanziare interventi emergenziali di larga scala".

Il **comma 2** demanda a un **decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la definizione:

a) delle **modalità e dei termini per la presentazione delle istanze** da parte dei comuni, nonché dei relativi contenuti; l'istanza deve in ogni caso riportare il cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell'intervento;
b) dei **criteri e delle modalità di valutazione delle istanze** da parte del MASE, nonché dell'ammontare massimo erogabile al comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile;
c) delle **procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione**;
d) dei **casi di revoca del finanziamento**. La revoca è sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.

Secondo la relazione tecnica di accompagnamento all'A.C. 3133, il decreto ministeriale deve definire, nel limite di spesa annuale previsto, "criteri selettivi di accesso"; la norma, avendo carattere procedurale, "non determina effetti sulla finanza pubblica".

Il **comma 3** al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati, riconosce ai comuni beneficiari la **facoltà di avvalersi**, mediante la stipulazione di apposite **convenzioni**, del **supporto tecnico operativo di società *in house*** delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001. I relativi oneri sono coperti a valere sul finanziamento concesso, nel limite massimo dell'1 per cento dello stesso.

Il **comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera,** dispone la **proroga al 31 dicembre 2027** del termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2026 dall'art. 32, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, che consente, fino alla suddetta data, di considerare **come attività di edilizia libera**, oltreché escluse dalle procedure di valutazione ambientale e da autorizzazione paesaggistica, quelle volte alla **realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti.**

Specificamente, in base alla richiamata norma del D.L. 60/2024, le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 subordinatamente al rispetto di tre condizioni. Esse sono infatti ammesse:

- nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco;
- fino al 31 dicembre 2026 (data prorogata al 31 dicembre 2027 dalla norma in esame);
- ove le suddette opere siano destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni. I tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti, di ripristino dello stato dei luoghi e la comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale sono ricompresi in questo lasso temporale.

Viene, inoltre, previsto che le suddette opere sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale (procedura di screening e VIA) previste alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente (D. Lgs.152/2006), e non sono soggette all'autorizzazione paesaggistica prevista all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs.42/2004).

A tal proposito si ricorda che l'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina la procedura prevista in materia di autorizzazione paesaggistica, il cui rispetto è implicitamente previsto dall'art. 6, comma 1, del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R 380/2001) nel disciplinare gli interventi realizzabili senza titolo abilitativo.

L'Allegato IV, contenuto nella Parte seconda del Codice dell'ambiente, include tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità (cd. *screening*) alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza delle regioni e delle province autonome, anche la realizzazione di parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto (a prescindere dalla loro natura temporanea o stabile).

In argomento rileva quanto stabilito dalla sentenza n. 82/2024 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 19/2023, la quale prevedeva l'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica, sino al 31 dicembre 2023, delle "aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni", a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo fosse garantito il ripristino dello stato dei luoghi. Nello specifico, la Corte costituzionale ha ritenuto tra l'altro che l'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale abbia violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., non prevedendo alcun limite alla capienza dei parcheggi; infatti, la disposizione regionale ne avrebbe consentito la realizzazione per più di 500 posti auto, in contrasto con quanto previsto all'Allegato IV alla Parte seconda del Codice dell'ambiente, che assoggetta i parcheggi di tali dimensioni, a prescindere dalla loro natura temporanea o stabile, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. Sotto questo profilo, la Corte costituzionale ha richiamato il proprio costante orientamento secondo cui non spetta alle regioni decidere quali siano i presupposti e le condizioni che determinano l'esclusione dalle verifiche di impatto ambientale.

Il **comma 4, modificato dalla Camera,** analogamente a quanto previsto al comma 1, provvede alla **copertura degli oneri** di cui al comma 1, pari a **11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2041**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al MASE.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica al testo originario ascrive alla spesa in conto capitale per l'istituzione del Fondo effetti pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, integralmente compensati dalla corrispondente riduzione della Tabella B – quota MASE.

Articolo 2-*bis*
(Commissario straordinario nazionale per la tutela delle aree naturali protette)

L'**articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera,** prevede la nomina, con apposito D.P.C.M., del Commissario straordinario nazionale per la tutela delle aree naturali protette, che resta in carica fino al 31 dicembre 2030 (**comma 1**).
Sono individuati (dal **comma 2**) i compiti attribuiti al Commissario e (dal **comma 4**) i poteri sostitutivi del Commissario medesimo in caso di inerzia dei soggetti competenti, nonché il potere di adottare in via d'urgenza provvedimenti in deroga alla legislazione vigente.
Il Commissario può nominare un subcommissario (**comma 6, primo periodo**), si può avvalere del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA (**comma 3**) ed è coadiuvato da una struttura di supporto presso la quale opera un contingente di 7 unità di personale non dirigenziale (**commi 6-7**).
Sono infine disciplinati i compensi annui del Commissario e del subcommissario (**commi 5 e 6, primo periodo**) e la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite di 286.367 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 (**comma 8**).

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

Nomina del commissario e durata dell'incarico (comma 1)
Il comma 1 – al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi della Strategia Nazionale Biodiversità 2030 (SNB 2030), provvedere alla mitigazione dei danni connessi al cambiamento climatico e tutelare gli ecosistemi – prevede la **nomina, con apposito D.P.C.M.**, del Commissario straordinario nazionale per la tutela delle aree naturali protette, di seguito denominato "Commissario".
Il comma in esame dispone inoltre che **il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2030**.

Modalità e termini per l'emanazione del decreto di nomina (comma 1)
Il comma 1 disciplina le modalità e i termini per l'emanazione del succitato decreto di nomina, prevedendo che lo stesso sia adottato:
- **entro 10 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
- **su proposta del Ministro dell'ambiente** e della sicurezza energetica;
- previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Compiti del Commissario (comma 2)
Il comma 2 prevede che il Commissario, nello svolgimento delle sue attività:

a) **favorisce la tempestiva istituzione dei parchi nazionali e delle aree marine protette** di cui rispettivamente agli articoli 34, comma 1, e 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

In base all'art. 34, comma 1, della L. 394/1991, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Cilento e Vallo di Diano; Gargano; Gran Sasso e Monti della Laga; Maiella; Val Grande; Vesuvio; Matese; Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino.

Non appare chiaro il motivo per il quale la norma in esame faccia riferimento a tali parchi nazionali (tutti, tranne gli ultimi due, istituiti e operativi da diversi anni).

L'art. 36, comma 1, della medesima legge, elenca 33 aree in cui possono essere istituiti parchi marini o riserve marine.

b) provvede, **entro 6 mesi** dalla data della nomina, all'**approvazione del programma nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette**, sulla base degli esiti del lavoro istruttorio svolto dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE); monitora la realizzazione degli interventi inclusi nel programma triennale, garantendo il rispetto del cronoprogramma, anche avvalendosi dei poteri previsti dal comma 4. Il programma triennale è approvato esclusivamente **nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente**;

Si fa notare che il Programma triennale per le aree naturali protette è disciplinato dall'art. 4 della L. 394/1991. Tale programma è però stato soppresso dall'art. 76 del D.Lgs. 112/1998.

c) **favorisce** le interlocuzioni tra le autorità competenti per **la rapida approvazione dei piani e dei regolamenti delle aree protette nazionali** di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, **già istituite** alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'art. 11 della L. 394/1991 dispone che il regolamento del parco nazionale disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi. Lo stesso articolo dispone che il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente su proposta dell'Ente parco, previo parere degli enti locali interessati, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate.

Il successivo articolo 12 dispone che la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, che suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione ed è predisposto e adottato dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi. In caso di inosservanza di tali termini, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta. Lo stesso articolo dispone che il piano è approvato dalla regione d'intesa con l'ente parco. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente.

L'art. 17 dispone invece, per le riserve naturali statali, che il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In relazione alle aree marine protette, l'art. 19 dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

Supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA (comma 3)
In base al comma 3, nello svolgimento dei propri compiti (elencati dal comma 2), il Commissario opera, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), **nell'ambito delle risorse** umane, strumentali e finanziarie **disponibili a legislazione vigente** e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Poteri sostitutivi e potere di adottare provvedimenti in deroga (co. 4)
Il comma 4 prevede che – **in caso di inerzia o ritardo** nella realizzazione degli interventi e delle misure necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati dal comma 1 – il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un **termine per provvedere non superiore a 15 giorni**.
Viene altresì disposto che – **in caso di perdurante inerzia**, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il **potere di provvedere, in via sostitutiva**:
- all'adozione degli atti o dei provvedimenti necessari;
- o all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

Il comma in esame dispone inoltre che il Commissario **può adottare in via d'urgenza i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare qualunque situazione eccezionale**, **in deroga a ogni disposizione di legge** diversa da quella penale, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. **Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni, nonché alle regioni e agli enti locali** territorialmente competenti.

Compenso annuo del Commissario (comma 5)
Il comma 5 prevede che al Commissario – ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011 – spetta un compenso annuo **nella misura massima di 132.700 euro**, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.
L'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011, stabilisce che il compenso dei commissari o sub commissari "è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non

può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui".

Nomina di un subcommissario e relativo compenso annuo (co. 6, primo periodo)
Il comma 6, primo periodo, prevede che il Commissario può nominare un subcommissario, a cui spetta un compenso annuo nella **misura massima di 92.890 euro**, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Struttura di supporto al Commissario (co. 6, periodi secondo e terzo)
Il secondo periodo del comma 6 prevede che, **con una o più ordinanze del Commissario, si provvede alla costituzione e alla disciplina** del funzionamento della struttura di supporto.
Tale struttura (in base al disposto del secondo e del terzo periodo):
- è **collocata presso il MASE**;
- assiste il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni;
- **opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario**.

Personale della struttura di supporto (co. 6, periodi quarto e quinto, e co. 7)
Il **comma 6, quarto periodo,** dispone che presso la struttura di supporto opera un contingente di **7 unità di personale non dirigenziale**, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni:
- 3 unità dal MASE;
- 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- 1 unità dall'ISPRA;
- 1 unità dal Corpo delle capitanerie di porto;
- 1 unità dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

Il **comma 6, quinto periodo,** dispone che, per l'espletamento delle proprie funzioni, il personale della struttura deve essere in possesso delle **competenze e** dei **requisiti di professionalità fissati dal Commissario con propria ordinanza**.

Il **comma 7** prevede che **il personale** assegnato alla struttura di supporto **non appartenente al MASE è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco** o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata dello stesso, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

L'ultimo periodo del comma 7 autorizza la spesa – per la **corresponsione di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto** al personale della struttura – di **euro 60.777 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030**.

Copertura degli oneri (comma 8)

Il comma 8 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, **nel limite di 286.367 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030**, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASE.

- ***Le aree protette e la Strategia Nazionale Biodiversità (SNB) 2030***

La SNB 2030 – come evidenziato nella sezione Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 del sito *web* del MASE – "si pone in continuità con la prima Strategia Nazionale Biodiversità, relativa al decennio 2011-2020 e, in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 e del Piano per la Transizione Ecologica, delinea una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla necessità di invertire l'attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi. In data 3 agosto 2023 è stato firmato il Decreto Ministeriale n. 252 di adozione della nuova Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 e di istituzione dei suoi organi di governance". In coerenza con gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità (SEB) al 2030 (COM(2020) 380 final), la SNB 2030 ha come obiettivo principale quello di costruire una rete coerente di aree protette terrestri e marine con il raggiungimento del ***target* del 30% di aree protette da istituire a terra e a mare**.

Nella sezione Aree naturali protette e Rete Natura 2000 del sito *web* del MASE viene sottolineato che il **sistema italiano delle aree di tutela ambientale** è formato dall'integrazione fra le aree protette nazionali e regionali, istituite ai sensi della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, e i siti della rete Natura 2000, istituiti ai sensi sia della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" che della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

Secondo quanto riportato nell'Annuario dei dati ambientali 2025, pubblicato dall'ISPRA nell'aprile 2026, "la copertura nazionale di superficie protetta, al netto delle sovrapposizioni tra aree protette e siti Natura 2000, ad oggi è di circa 4.071.482 ettari a mare, pari all'11,6% delle acque territoriali e ZPE (Zona di Protezione Ecologica) italiane, e di circa 6.532.887 a terra, pari al 21,7% del territorio italiano. L'estensione delle aree di sovrapposizione, ovvero di quelle aree che rientrano sia in un'area protetta sia in un sito Natura 2000, è aumentata nel tempo arrivando, nel 2024, a 893.839 ettari a mare e 2.447.065 a terra. I trend mostrano che la percentuale nazionale di superficie protetta si è stabilizzata a partire dal 2006 per il mare e dal 2011 per la parte terrestre. Per il raggiungimento dell'obiettivo del 30% fissato dalla SEB 2030 esiste, dunque, uno **scarto** di un ulteriore **18% circa di superficie marina da sottoporre a tutela** (pari a circa 6.600.000 ettari) **e** di un **8% di superficie terrestre** (pari a circa 2.500.000 ettari)".

Occorre inoltre ricordare che, successivamente alla pubblicazione di tale annuario, con il D.M. Ambiente 20 luglio 2026 si è provveduto al **VII aggiornamento dell'elenco**

ufficiale delle aree protette (EUAP), da cui risulta che le aree protette italiane sono 1.048 e ricoprono una superficie di terra per oltre tre milioni e trecento mila ettari, oltre 2,8 milioni ettari a mare, interessando più di 3.400 chilometri di costa[1].

Si ricorda, inoltre, che i commi 692-694 della legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) hanno previsto l'**istituzione del Parco nazionale «Costa dei Trabocchi»** (che non risulta ancora inserito nell'EUAP) e, successivamente, con la legge 1 settembre 2026, n. 158 è stata prevista l'**istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»** (che non risulta ancora inserita nell'EUAP).

Merita infine menzionare i seguenti **progetti di legge in corso d'esame**:

- C. 1798, C. 2246 e C. 2268 (Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero), attualmente all'esame dell'VIII Commissione della Camera in sede referente, nel corso del quale, nella seduta del 29 luglio 2025, è stato adottato quale testo base un testo unificato;
- S. 249, S. 572 e S. 1788 (Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto), attualmente all'esame dell'8ª Commissione del Senato in sede redigente;
- C. 1028, C. 2302 e C. 2109 (Istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano), attualmente all'esame dell'VIII Commissione della Camera in sede referente, nel corso del quale, nella seduta del 9 settembre 2026, è stato adottato quale testo base un testo unificato;
- S. 1693 e S. 2066 (Istituzione del Parco nazionale dell'Etna), attualmente all'esame dell'8ª Commissione del Senato in sede redigente.

[1] Si fa notare che l'EUAP non include le aree della rete "Natura 2000".

Articolo 2-*ter*
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio arboreo e il ripristino degli ecosistemi urbani)

L'**articolo 2-*ter*, introdotto dalla Camera,** prevede che la tutela del patrimonio arboreo degli spazi verdi urbani è dichiarata di interesse pubblico e demanda ad un apposito decreto interministeriale la definizione delle relative modalità attuative. È introdotto il divieto di capitozzatura ed è altresì vietata l'esecuzione di interventi di potatura drastica. È inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inosservanza del decreto attuativo, che è irrogata dal Comune e i cui proventi, devoluti al Comune medesimo, sono vincolati alla tutela, alla cura, alla manutenzione e all'incremento del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani.

L'articolo in esame – al fine di contrastare l'emergenza dei cambiamenti climatici in atto e di prevenire l'avvio di procedure di infrazione per il mancato adempimento degli obblighi relativi alla superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani di cui all'art. 8 del regolamento (UE) 2024/1991 (v. *box* seguente) – introduce, nel testo della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (che reca "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"), un nuovo articolo 7-*bis* finalizzato alla tutela del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani.

Il **comma 1** di tale articolo 7-*bis* dispone che la **tutela del patrimonio arboreo presente negli spazi verdi urbani** è **dichiarata** – in considerazione delle funzioni ecologiche, climatiche, paesaggistiche e di conservazione della biodiversità svolte dagli alberi, con particolare riferimento alla salvaguardia degli esemplari maturi, della copertura arborea e degli habitat della fauna selvatica – **di interesse pubblico**.

Il successivo **comma 2** prevede – al fine di preservare la vitalità, la stabilità e le funzioni ecosistemiche del patrimonio arboreo – che con apposito **decreto interministeriale** sono stabiliti:
a) i criteri tecnici e le modalità di esecuzione degli interventi di capitozzatura e potatura drastica, mediante l'individuazione di parametri tecnici oggettivi relativi alla riduzione della chioma, alle dimensioni dei rami interessati e alle modalità di esecuzione dei tagli, tenendo conto delle caratteristiche delle specie arboree e delle esigenze di stabilità e conservazione degli esemplari;
b) le dimensioni minime delle aree di protezione degli apparati radicali, anche in relazione alle caratteristiche dimensionali, all'età e alle condizioni vegetative degli alberi, nonché le modalità di esecuzione degli interventi autorizzati nelle predette aree, al fine di assicurare un'adeguata protezione degli apparati radicali;
c) le limitazioni temporali agli interventi di potatura e abbattimento, che tengano conto dei cicli biologici della fauna selvatica, delle condizioni climatiche e delle caratteristiche ecologiche dei diversi territori;

d) i criteri e le modalità in base ai quali può procedersi, in caso di abbattimento autorizzato o di perdita dell'albero per eventi naturali, ove tecnicamente fattibile, alla sostituzione dell'esemplare arboreo, allo scopo di concorrere al mantenimento e all'incremento della copertura arborea negli spazi verdi urbani.

In relazione alle **modalità e** alle **tempistiche di emanazione del decreto interministeriale** succitato, il comma 2 prevede che lo stesso sia adottato:
- dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'art. 3 della legge 10/2013 (v. *box* seguente);
- entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ai sensi del **comma 3**, sono **vietate la capitozzatura e l'esecuzione di interventi di potatura drastica** suscettibili di compromettere la vitalità, la stabilità o la struttura fisiologica degli alberi, **tranne che** nei casi in cui tali interventi si rendano necessari **per esigenze di pubblica incolumità, sicurezza della circolazione stradale o gestione fitosanitaria**.

Il **comma 4** dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di **inosservanza del decreto interministeriale** succitato si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 500 a 1.000 euro per ciascun albero oggetto di intervento, aumentata di un terzo se l'albero ha un'età accertata di almeno 80 anni.
L'**autorità amministrativa competente** a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è il **Comune**, al quale sono integralmente devoluti i relativi proventi.
Le **somme riscosse** sono **vincolate alla tutela**, alla cura, alla manutenzione e all'incremento **del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani**.

In base al **comma 5**, le citate **sanzioni pecuniarie non si applicano** nel caso in cui gli interventi siano stati eseguiti in difformità alle previsioni recate dal decreto interministeriale **per motivi di pubblica incolumità**.

Il **comma 6** dispone che **restano ferme**:
- le disposizioni regionali e comunali che prevedono **livelli di tutela più elevati**;
- nonché le **competenze degli enti territoriali** in materia di gestione e manutenzione del verde.

Il **comma 7** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni recate dal nuovo articolo 7-*bis* in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- ***La legge n. 10/2013 e il relativo stato di attuazione***

Nel rapporto pubblicato dall'ISPRA nel dicembre 2024 viene sottolineato che "a partire dalla Strategia europea sulle infrastrutture verdi del 2013 e, nel nostro Paese dalla legge 10/2013 'Norme per lo sviluppo degli spazi urbani', fino alla recente approvazione del Regolamento europeo sul Ripristino della natura (nel giugno 2024) passando per l'Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile al 2030 (2015), la Strategia nazionale del verde urbano (2018) e la Strategia europea per la biodiversità al 2030 (2020), è andata delineandosi sia a livello nazionale che europeo ed internazionale una **cornice normativa, tecnica e di indirizzo strategico** tale da rendere la pianificazione e la gestione delle infrastrutture verdi e blu temi di assoluto rilievo per le politiche ambientali e di sostenibilità urbana. Inoltre, la Missione 2 del PNRR sulla rivoluzione verde e la transizione ecologica, alla Componente 4 'Tutela del territorio e della risorsa idrica' prevede una linea di investimento specifica dedicata alla tutela e alla valorizzazione del verde urbano ed extraurbano. A tutto questo ha contribuito anche il consolidarsi negli ultimi decenni di evidenze scientifiche sui benefici ambientali e sociali (i servizi ecosistemici), del capitale naturale e della biodiversità urbani, quali la mitigazione del fenomeno dell'isola di calore dei centri urbani, la riduzione del rischio idraulico in caso di precipitazioni meteoriche di particolare intensità, la rigenerazione fisica e mentale prodotta dall'esperienza in natura, la tutela della biodiversità, l'abbattimento degli inquinanti atmosferici, lo stoccaggio di carbonio, la mitigazione del rumore e la riqualificazione estetica dei paesaggi urbani.

Degna di nota è in particolare la disposizione recata dall'**art. 8 del regolamento europeo sul ripristino della natura** (regolamento n. 2024/1991/UE) che prevede che, entro il 31 dicembre 2030, gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani. Lo stesso articolo prevede poi che, dal 1° gennaio 2031, gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, misurata ogni sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2031, fino al raggiungimento di un livello soddisfacente.

In relazione alla **legge n. 10/2013**, nella risposta all'interpellanza urgente n. 2-00781, resa nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 27 marzo 2026, viene evidenziato che la legge n. 10 del 14 gennaio 2013 "rappresenta il riferimento sul tema del verde urbano, poiché interviene sulla normativa preesistente e sulla ripartizione delle competenze tra i vari enti. In particolare, la norma dispone i compiti a carico delle amministrazioni comunali, cui le stesse sono tenute ad adempiere, su classificazione degli alberi e dei boschi eventualmente da tutelare, sull'applicazione delle disposizioni relative agli strumenti urbanistici generali ed attuativi e sul bilancio arboreo di fine mandato. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, ogni comune deve provvedere a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto tra il numero di alberi piantati in tali aree, rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Allo stato non esiste, dunque, un censimento nazionale degli alberi, con eventuale suddivisione per specie, né un bilancio arboreo consolidato su scala nazionale comprensivo di consumo di suolo e quantificazione dei servizi ecosistemici o un computo complessivo degli interventi effettuati, poiché la legge demanda tali attività alle amministrazioni comunali,

relativamente allo specifico ambito territoriale di pertinenza. Esiste, invece, l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio, prodotto sulla base dei dati raccolti dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con documentazione presente nel relativo sito Internet".

Nella stessa risposta viene ricordato che "con l'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 10 del 2013 viene istituito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tra gli incarichi del Comitato vi sono la promozione dell'attività degli enti locali interessati, al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni relative alla verifica delle azioni poste in essere dagli enti locali, a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche, la promozione di tale attività per migliorare la tutela dei cittadini, la creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università. Nel perseguimento di tali fini, il Comitato si è impegnato, a seguito di un lavoro di confronto con ANCI, nella predisposizione di linee guida per la gestione del verde pubblico che, pur non essendo prescrittive, rappresentano uno strumento di consultazione e informazione per tutti i comuni italiani nella pianificazione e gestione del verde urbano. Tra gli strumenti in esse indicati, vi sono il censimento del verde, il sistema informativo territoriale, il regolamento del verde e il bilancio arboreo, senza dimenticare, naturalmente, gli strumenti di pianificazione strategica, come il Piano comunale del verde[2]. Cruciale si rivela, altresì, il tema della formazione degli operatori, anche della comunicazione, nonché il coinvolgimento attivo della cittadinanza nella gestione e valorizzazione partecipata di questo importante bene comune. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico deve predisporre altresì una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore".

L'ultima relazione annuale, relativa al 2025, è stata trasmessa alle Camere nel settembre dell'anno scorso (Doc. CCXV, n. 2).

La succitata risposta all'interpellanza urgente n. 2-00781 evidenzia, altresì, che "l'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, così come modificato dall'articolo 18 della legge 12 settembre 2025, n. 131, dispone altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e dell'elenco dei boschi monumentali d'Italia. Tale attività rimane in capo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e segnatamente alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste. Con decreti del predetto Ministero sono stati fissati i principi e i criteri direttivi per il censimento e il riconoscimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni, e dei boschi monumentali ad opera delle regioni. Tali principi restano utili per le attività di redazione e di periodico aggiornamento dei relativi elenchi. In base alla normativa richiamata, in caso di abbattimento, danneggiamento o esecuzione di interventi incisivi non autorizzati, ovvero realizzati in difformità dall'autorizzazione rilasciata, sugli alberi monumentali e sui boschi monumentali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, eventualmente ridotta per casi di lieve entità. Per gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nella zona di protezione dell'albero monumentale, nei casi motivati e improcrastinabili per i quali è prevista specifica autorizzazione comunale, nonché per

[2] Per una panoramica sullo stato dell'arte in materia si veda il rapporto I Piani comunali del verde: strumenti per riportare la natura nella nostra vita, pubblicato dall'ISPRA nel dicembre 2024.

gli interventi gestionali sui boschi monumentali autorizzati dall'autorità regionale competente, è richiesto il parere obbligatorio e vincolante del MASAF".

Secondo il rapporto Ambiente urbano - Anno 2024, pubblicato dall'ISTAT il 9 settembre 2026, nei comuni capoluogo l'estensione complessiva delle aree verdi urbane nel 2024 è di oltre 590 km^2 (in media il 3% del territorio comunale), pari a una media di 33,7 m^2 per abitante (+5% dal 2015). Lo stesso rapporto evidenzia inoltre che "continuano a crescere gli interventi di forestazione urbana con impianto di nuove aree boschive a sviluppo naturale, con funzioni di assorbimento delle emissioni di CO_2 e di mitigazione dell'effetto 'isola di calore'. Nel 2024 salgono a 68 i capoluoghi che hanno già avviato o completato interventi di forestazione urbana (erano 62 nel 2023 e 39 nel 2015), per una superficie complessiva di quasi 16 milioni di m^2 (40,5 m^2 per ettaro) in crescita del 6,2% rispetto al 2023 e del 27,3% dal 2015".

Articolo 3
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico)

L'**articolo 3**, **modificato dalla Camera**, pone a carico dei quadri economici degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico gli oneri per le attività di assistenza tecnico specialistica svolte a supporto dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, entro il limite massimo del 2% del finanziamento assegnato (**comma 1, modificato dalla Camera**); incrementa le facoltà assunzionali dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di 6 unità di personale non dirigenziale, per il triennio 2027-2029 (**comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera**); incrementa lo stanziamento destinato alla medesima Autorità di bacino, a decorrere dal 2027, di 3,8 milioni di euro, e lo stanziamento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, a decorrere dal 2027, di 300 mila euro (**comma 1-*ter*, introdotto dalla Camera**).

Il **comma 1, modificato dalla Camera,** aggiunge due nuovi periodi dopo il primo periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014. Il nuovo secondo periodo stabilisce che gli oneri derivanti dallo svolgimento di **attività di assistenza tecnico specialistica** finalizzate alla **messa a bando e alla realizzazione degli interventi**, effettuate a supporto dei commissari di Governo, sono posti **a carico dei quadri economici**:

- degli interventi da realizzare, ovvero
- degli **interventi ancora non chiusi contabilmente**;

e ciò **nel limite massimo del 2 % del finanziamento assegnato**. Il nuovo terzo periodo **fa salvo**, per i casi ivi previsti, quanto stabilito dall'**articolo 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2019, n. 64**, nonché quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 91 del 2014.

Il comma, nel corso dell'esame alla Camera, ha subito **modifiche di carattere formale e di coordinamento**.

Il comma 4 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 dispone che per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, i commissari di Governo, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 10 del D.L. 91/2014, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea

L'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 91 del 2014, richiamato dal nuovo terzo periodo del comma 4 del citato art. 7, consente al Presidente della regione di delegare l'espletamento delle attività commissariali a un apposito **soggetto attuatore**, che opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione.
La delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64, anch'essa richiamata dal nuovo terzo periodo, reca misure per l'accelerazione degli **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di ripristino e tutela della risorsa ambientale finanziati con il Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020** e rientranti nella competenza dei presidenti di regione in qualità di commissari straordinari delegati. La delibera è articolata in punti, anziché in articoli. Il **punto 5** consente ai commissari straordinari di avvalersi di **Sogesid** per il supporto tecnico specialistico e per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (approvato con D.P.C.M. 20 febbraio 2019) finanziati con il FSC. L'avvalimento opera entro il limite del 3 per cento del finanziamento assegnato, mediante apposite convenzioni stipulate sulla base dei costi previsti dalla convenzione-quadro con il Ministero dell'ambiente sottoscritta il 19 dicembre 2018. Per effetto della clausola di salvezza, per tali interventi continua pertanto ad applicarsi il limite del 3 per cento, anziché quello del 2 per cento introdotto dalla disposizione in esame. Gli altri punti della delibera riguardano: l'incremento dal 10 al 30 per cento dell'anticipazione delle risorse FSC per singolo intervento, con corrispondente riduzione dei pagamenti intermedi (punto 1); i trasferimenti nei limiti delle disponibilità di cassa del FSC (punto 2); il definanziamento degli interventi di valore inferiore a 10 milioni di euro privi, entro sei mesi, di un livello di progettazione utile all'affidamento dei lavori (punto 3); il ricorso a Invitalia per azioni di sistema (punto 4); la costituzione di un'unità tecnica per il dissesto idrogeologico nell'ambito della cabina di regia «Strategia Italia» (punto 6).
Secondo la relazione illustrativa, la disposizione conferisce rango normativo a un principio già consolidato nella prassi amministrativa e contabile, secondo cui le spese tecniche, amministrative e di supporto strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi costituiscono componenti dell'investimento pubblico e trovano copertura nei relativi quadri economici. Tale principio è ritenuto coerente con il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) e con la disciplina speciale in materia di dissesto idrogeologico.
La relazione illustrativa qualifica inoltre il limite del 2 per cento come «parametro idoneo ad assicurare la congruità e la proporzionalità dei relativi costi rispetto al valore complessivo dell'investimento». Quanto al terzo periodo, essa precisa che restano ferme le disposizioni vigenti in materia di copertura degli oneri relativi ai soggetti attuatori e alle strutture di supporto.
La relazione tecnica precisa che gli interventi «ancora non chiusi contabilmente» sono quelli «attualmente ancora non realizzati» ed aggiunge che la quota del 2 per cento è ammessa «purché trovi capienza nell'ambito delle somme già previste nei quadri economici, senza pregiudizio per gli interventi previsti». Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non ascrive all'articolo 3 effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 1-*bis***, **introdotto dalla Camera**, **autorizza** l'**Autorità di bacino distrettuale del fiume Po** al reclutamento, per il triennio 2027-2029, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti, di **6 unità di personale non dirigenziale**, di cui 5 con la qualifica di funzionario e una con la qualifica di elevata professionalità

(per quest'ultima si istituisce una posizione nella vigente dotazione organica). Il comma specifica che tale reclutamento è motivato dalle esigenze di funzionamento della medesima Autorità, finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico, anche mediante il potenziamento delle attività di pianificazione e di programmazione, con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio distrettuale.
Le assunzioni sono operate mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti.
Infine il comma dispone la **copertura finanziaria** degli oneri da esso recati, pari a **380.922 euro** per l'anno **2027** e **403.397 euro annui** a decorrere **dall'anno 2028** per gli **oneri assunzionali**, e a **10.080 euro annui** a decorrere **dall'anno 2027** per l'erogazione dei **buoni pasto**. Agli oneri che ne derivano, pari a complessivi euro 391.002 per l'anno 2027 ed euro 413.477 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del l'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il **comma 1-*ter***, **introdotto dalla Camera**, **incrementa**, a decorrere dal **2027**, lo **stanziamento** previsto dall'articolo 1, comma 698, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), destinato al **rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali**, nella misura di:

- **3,8 milioni di euro annui** per l'**Autorità di bacino distrettuale del fiume Po**;
- **300 mila euro annui** per l'**Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.**

Le risorse oggetto dell'incremento sono **destinate alle spese di funzionamento** necessarie all'esercizio delle funzioni istituzionali (articolo 63 del d.lgs. n. 152/2006) e **non possono essere utilizzate per** le finalità di cui all'articolo 2, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 25/2025, ossia quelle di **reclutamento di personale** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il comma infine provvede alla **copertura finanziaria** degli oneri da esso derivanti, pari a **4,1 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Mini stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente uti lizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

- ***Le autorità di bacino distrettuali***

L’art. 64 del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) prevede che l’intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti sette distretti idrografici:

a) distretto idrografico delle Alpi orientali;
b) distretto idrografico del fiume Po;
c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;
d) distretto idrografico dell'Appennino centrale:
e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale;
f) distretto idrografico della Sardegna;
g) distretto idrografico della Sicilia.

L’art. 63 del medesimo Testo unico dispone che in ciascuno dei distretti idrografici testé elencati è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico a cui sono affidati i seguenti compiti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 63, “tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente”:

- elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico e il piano di gestione del rischio di alluvioni, nonché i programmi di intervento;

- esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell’UE, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

- coordinare e sovrintendere (fatte salve le discipline adottate dalle regioni) le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale, nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione “Distretti idrografici” del sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 3-*bis*
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di concessioni idriche. Procedura di infrazione n. 2025/2207)

L'**articolo 3-*bis*, introdotto dalla Camera,** sostituisce la disciplina vigente in materia di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, di trasmissione dei risultati di tali misurazioni, nonché di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nei corpi idrici, al fine precipuo di prevedere:
- il periodico aggiornamento sia del censimento citato sia delle concessioni idriche, disciplinandone altresì tempistiche e modalità;
- l'istituzione e il periodico aggiornamento di registri distrettuali delle concessioni idriche (presso ciascuna Autorità di bacino, alla quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere i dati e le informazioni su prelievi e restituzioni d'acqua) e, sulla base di questi, di un registro nazionale delle concessioni idriche (presso l'ISTAT) condiviso, per le finalità indicate, con l'ISPRA. Viene inoltre disciplinato il raccordo con il Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN).

L'articolo in esame **sostituisce la disciplina vigente recata dai commi 3 e 5 dell'art. 95 del Codice dell'ambiente** in materia di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, di trasmissione dei risultati di tali misurazioni, nonché di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nei corpi idrici (v. *box* seguente, in cui sono altresì illustrati, in estrema sintesi, gli strumenti di pianificazione previsti in materia di acque dal medesimo Codice).
Come evidenziato dalla rubrica, la finalità dell'articolo in esame è quella di superare il contenzioso in atto con l'UE (procedura di infrazione n. 2025/2027, v. *box* seguente)
La nuova disciplina viene collocata nel nuovo testo del comma 5 e nei nuovi commi da 5-*bis* a 5-*sexies* che vengono introdotti, mentre viene soppresso il comma 3.

Abrogazione del comma 3 dell'art. 95 del Codice (lett. a))
La lettera a) prevede l'abrogazione del comma 3 dell'art. 95 del Codice, che ha demandato alle regioni la definizione (sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino) degli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni effettuate.
L'abrogazione in commento ha lo scopo di superare la seconda criticità riscontrata dalla procedura di infrazione n. 2025/2027, v. *box* seguente).

Censimento delle utilizzazioni e riesame delle concessioni (lett. b))
La lettera b) **riscrive il comma 5 dell'art. 95 del Codice dell'ambiente**.
Il nuovo testo del comma 5 dispone che – per le finalità di cui ai commi 1 e 2, che recano disposizioni per garantire l'equilibrio del bilancio idrico (v. *box* seguente) – le **regioni e** le **province autonome di Trento e di Bolzano**:

- effettuano il **censimento di tutte le utilizzazioni in atto** nel medesimo corpo idrico sulla base delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del deflusso ecologico;
  Non appare chiaro se il rinvio alle linee guida adottate con decreto ministeriale faccia riferimento al D.M. Ambiente 28 luglio 2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale", oppure a un nuovo decreto, per l'adozione del quale non è comunque fissato un termine.
- e provvedono al **periodico aggiornamento del censimento** ai sensi dell'articolo 118 del Codice.
  L'art. 118 del Codice prevede che, al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del piano di gestione, le regioni devono attuare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico, a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo e a raccogliere i dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque. Lo stesso articolo prevede che tali programmi sono aggiornati con cadenza sessennale.

Il comma 5 dispone altresì che – al fine di assicurare la compatibilità degli usi assentiti con gli obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, in conformità alle disposizioni della disciplina in materia di risorse idriche recata dalla parte terza del Codice – le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- provvedono al **riesame delle concessioni** disponendo, ove necessario, modifiche o limitazioni temporali o quantitative delle derivazioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione demaniale. Tale riesame dev'essere effettuato **entro 24 mesi** dall'adozione dei piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti (di cui all'articolo 117, commi 1 e 2-*bis*, del Codice) **e, comunque, entro 12 anni dal rilascio della concessione e, successivamente, a intervalli non superiori a 12 anni**.
  L'art. 117 del Codice dispone, al comma 1, che per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale e ne costituisce pertanto piano stralcio. Il comma 2-*bis* di tale articolo dispone che i piani di gestione dei distretti idrografici sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.

Il comma 5 prevede inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- **disciplinano le procedure per il riesame periodico**, nel rispetto dei livelli minimi uniformi di tutela previsti dalla parte terza del Codice. L norma precisa che il riesame non modifica la durata della concessione, come stabilita ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, né comporta il suo rinnovo.

  L'art. 21 del R.D. 1775/1933 (recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici") stabilisce che tutte le concessioni di derivazione sono temporanee e che la loro durata non può eccedere i trent'anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione delle grandi derivazioni idroelettriche, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e delle concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale che hanno durata non superiore a quindici anni.

Il seguente testo a fronte evidenzia le differenze tra il testo vigente del comma 5 e il nuovo testo previsto dalla lettera in esame.

Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006)	
Testo vigente	**Nuovo testo previsto dalla lettera b) in esame**
Art. 95, comma 5	Art. 95, comma 5
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base	5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base
dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità	delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del deflusso ecologico, e
	provvedono al periodico aggiornamento di tale censimento ai sensi dell'articolo 118. Al fine di assicurare la compatibilità degli usi assentiti con gli obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto, entro ventiquattro mesi dall'adozione dei piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, di cui all'articolo 117, commi 1 e 2-bis, e, comunque, entro dodici anni dalla data di rilascio della concessione e, successivamente, a intervalli non superiori a dodici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al riesame delle concessioni
provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento,	disponendo, ove necessario, modifiche o limitazioni temporali o quantitative delle

Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006)	
Testo vigente	**Nuovo testo previsto dalla lettera b) in esame**
disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.	derivazioni, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione demaniale.
	Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le procedure per il riesame periodico, nel rispetto dei livelli minimi uniformi di tutela previsti dalla parte terza del presente decreto. Il riesame non modifica la durata della concessione, come stabilita ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, né comporta il suo rinnovo.

Si fa notare che, rispetto al testo vigente, il nuovo testo non fa generico riferimento alle autorità concedenti ma si riferisce in maniera precisa alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nel nuovo testo inoltre, in relazione alla procedura di emanazione del decreto ministeriale che deve informare l'effettuazione del censimento, non è più contemplata l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Si ricorda, in proposito, che con la sentenza n. 251 del 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'articolo 95 del Codice dell'ambiente, osservando, da un lato, che la tutela quantitativa della risorsa idrica e la pianificazione della sua utilizzazione rientrano nella materia "tutela dell'ambiente", di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e, dall'altro, che la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni assicura la partecipazione del sistema delle autonomie regionali alla definizione dei criteri per il censimento.

Un'ulteriore differenza risiede nel fatto che, mentre il testo vigente prevede che l'aggiornamento del censimento venga effettuato solo ove necessario, il nuovo testo introduce l'obbligo di aggiornamento periodico e impone altresì alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, entro le scadenze indicate, al riesame delle concessioni. Soprattutto tali modifiche sono finalizzate a superare la prima criticità riscontrata dalla procedura di infrazione n. 2025/2027 (v. *box* seguente).

Viene invece confermata, dal nuovo testo del comma 5, la parte della disposizione vigente che precisa che eventuali modifiche o limitazioni temporali o quantitative delle derivazioni non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione demaniale.

Registri delle concessioni idriche e raccordo con il SIGRIAN (lett. c))
La lettera c) **introduce, all'art. 95 del Codice, cinque nuovi commi (da 5-*bis* a 5-*sexies*)** che istituiscono e disciplinano i registri distrettuali e nazionale delle concessioni idriche, nonché il raccordo con il Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN).

Il **comma 5-*bis*** prevede – ai fini della predisposizione dei piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, di cui all'articolo 117, commi 1 e 2-*bis* (v. *supra*), nonché per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, di cui all'articolo 63-*bis* – che **presso ciascuna Autorità di bacino** distrettuale **è istituito e periodicamente aggiornato il registro distrettuale delle concessioni idriche**.
L'art. 63-*bis* del Codice dell'ambiente, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità) ha previsto (al comma 1) l'istituzione, presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale, di un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, che costituisce un organo dell'Autorità stessa e "svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale". Per tali finalità, in base al disposto del comma 2 del medesimo articolo, i soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto (tra i quali le Regioni) sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

Ai fini della realizzazione e dell'aggiornamento dei succitati registri, il **comma 5-*ter*** prevede l'**obbligo di trasmissione, alle Autorità di bacino** distrettuali territorialmente competenti, dei **dati e** delle **informazioni relativi**:
- **ai prelievi e alle restituzioni d'acqua**, da parte delle amministrazioni pubbliche che li detengono.
- **alla concessione** di cui sono titolari i concessionari di acqua pubblica, che non siano già in possesso delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 5-*ter* reca inoltre disposizioni connesse al **Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura** (SIGRIAN).
Nel dettaglio, viene previsto che, per gli usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i dati e le informazioni al SIGRIAN, che li mette a disposizione delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti.
Viene inoltre stabilito che non è richiesta ai concessionari una nuova trasmissione dei medesimi dati e informazioni già disponibili nel SIGRIAN.

Viene altresì precisato che restano fermi gli obblighi di alimentazione e aggiornamento del SIGRIAN previsti dalla disciplina vigente.

Il **comma 5-*quater*** – al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività connesse all'attuazione dei programmi statistici nazionale ed europeo – prevede che **presso l'ISTAT è istituito e periodicamente aggiornato il registro nazionale delle concessioni idriche**, informatizzato e georeferenziato, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti attraverso i succitati registri distrettuali.
Lo stesso comma dispone che – ai fini della predisposizione dei dati e delle informazioni in materia di acque da trasmettere all'Agenzia europea dell'ambiente, nonché dell'elaborazione del bilancio idrico nazionale – l'ISTAT assicura la **condivisione dei dati** e delle informazioni **contenuti nel registro nazionale con l'ISPRA** (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
Sono altresì **assicurati al Ministero dell'agricoltura**, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali in materia di programmazione e monitoraggio degli usi irrigui, **l'accesso a dati e informazioni del registro nazionale relativi agli usi agricoli** nonché il **raccordo** di tali dati e informazioni **con SIGRIAN**, secondo le modalità definite ai sensi del comma 5-*quinquies* e nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

Il **comma 5-*quinquies*** dispone che, per gli usi irrigui, **restano ferme le cadenze di monitoraggio, trasmissione e aggiornamento previste dalla disciplina vigente in materia di SIGRIAN**, di cui ai decreti ministeriali 31 luglio 2015 e 30 settembre 2022, nonché dai relativi provvedimenti regionali e provinciali attuativi.
Viene altresì stabilito che:
- i tempi di messa a disposizione dei dati sono coordinati con tali cadenze e con le procedure di validazione, **senza** introdurre **duplicazioni degli adempimenti**.
- le modalità di scambio assicurano la distinzione tra i dati relativi ai titoli concessori e quelli relativi ai volumi di acqua effettivamente prelevati, utilizzati e restituiti, indicando se il dato sia oggetto di misurazione o di stima.

Il **comma 5-*sexies*** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 5-*bis* a 5-*quinquies* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- ***Le disposizioni dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e la procedura di infrazione n. 2025/2207***

Premessa – L'organizzazione distrettuale del settore idrico e gli strumenti di pianificazione previsti dalla parte terza del Codice dell'ambiente

Con la parte terza del Codice dell'ambiente sono state recepite nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva 2000/60/CE. Tale direttiva – come evidenziato nella sezione "Distretti idrografici" del sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – ha "introdotto un approccio integrato per la tutela delle acque prevedendo la gestione delle stesse a scala di bacino e/o del distretto idrografico (inteso come raggruppamento di più bacini) al fine di proteggere l'intero corpo idrico ovvero sorgente, affluenti e foce del fiume". Ad oggi, l'articolo 64 del D.lgs 152/2006 ripartisce l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, in 7 distretti idrografici. In ciascun distretto idrografico è istituita (ai sensi dell'art. 63 del Codice) l'Autorità di bacino distrettuale a cui compete la redazione del Piano di bacino distrettuale che, in base al disposto dell'art. 65 del Codice "ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".

L'art. 117 del Codice prevede, inoltre, che per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale e ne costituisce pertanto piano stralcio. I Piani di gestione dei distretti idrografici sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.

Il Codice inoltre – come evidenziato nella sezione "Stato della pianificazione delle acque in Italia" del sito *web* del MASE – stabilisce "ulteriori obblighi in materia di pianificazione, ponendo in capo alle Regioni l'obbligo di redigere un Piano di Tutela per il proprio territorio, che costituisce uno specifico piano di settore (art. 121). Aspetti quali lo stato dei corpi idrici e le misure per la tutela quali-quantitativa delle acque rientrano tra gli elementi del piano di tutela". Tale piano di tutela delle acque (PTA) è l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del succitato piano di gestione delle acque previsto dall'art. 117 del Codice.

Nel recente Rapporto sullo stato delle acque in Italia, pubblicato dall'ISPRA nell'aprile scorso, viene inoltre evidenziato che "il PTA mira, da un lato, a mantenere e migliorare la qualità delle acque, … e, dall'altro, ad assicurare una gestione sostenibile della risorsa idrica, che tenga conto anche del naturale bilancio idrologico, di quello idrico e della pianificazione degli usi tra i diversi settori (potabile, agricolo, industriale ecc.) attraverso misure che mantengano l'equilibrio tra disponibilità della risorsa e prelievi. Come il PdG (Piano di Gestione del bacino idrografico, *n.d.r.*), anche il PTA è uno strumento dinamico, che prevede un aggiornamento periodico per cicli sessennali".

La pianificazione del bilancio idrico ai sensi dell'art. 95 del Codice

L'art. 95 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), oggetto di modifica da parte dell'articolo in esame, disciplina – nell'ambito delle disposizioni sulla tutela quantitativa della risorsa e sul risparmio idrico, recate dal capo II del titolo III della sezione II della

parte terza del Codice – la pianificazione del bilancio idrico che rappresenta un elemento centrale per evitare ripercussioni sulla qualità delle acque e consentirne un consumo sostenibile.

Il comma 1 di tale articolo dispone che la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una **pianificazione delle utilizzazioni delle acque** volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

Il comma 2 prevede, inoltre, che nei piani di tutela delle acque (approvati dalle Regioni ai sensi dell'art. 121, comma 5, del Codice) sono adottate le misure volte ad **assicurare l'equilibrio del bilancio idrico** come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto "delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative".

Il **comma 3** dell'art. 95 del Codice – soppresso dall'articolo in esame – ha demandato alle regioni la definizione (sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino) degli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la **misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati**, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché degli obblighi e delle modalità di **trasmissione dei risultati delle misurazioni** dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione e alle Autorità di bacino competenti.

Lo stesso comma ha incaricato le autorità di bacino di provvedere a trasmettere i dati in proprio possesso all'ISPRA.

Il successivo comma 4 prevede che, salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il **comma 5** – riscritto dall'articolo in esame – prevede che, per le finalità indicate dai precedenti commi 1 e 2 – le Autorità concedenti effettuano il **censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico** sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

La procedura d'infrazione n. 2025/2207

A causa del **non corretto recepimento della direttiva quadro sulle acque** (direttiva 2000/60/CE), con la lettera di messa in mora del 30 gennaio 2026 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'art. 258 TFUE, la procedura d'infrazione n. 2025/2207.

I rilievi formulati dalla Commissione, riportati anche nel relativo comunicato stampa, sono stati illustrati dal MASE nella relazione inviata alle Camere ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Una **prima criticità** concerne la mancata previsione di un **riesame automatico e periodico delle concessioni di estrazione**.

La Commissione ha infatti evidenziato che la disciplina italiana, ed in particolate il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, prevede che il riesame delle concessioni avvenga solo in occasione di un'istanza di proroga o del rilascio di una nuova concessione e non con una frequenza periodica predefinita. Per tale ragione la disciplina italiana non risulta conforme all'articolo 4 e all'articolo 11, paragrafo 3, lett. *e)* della direttiva[3]. In tal modo non si consente infatti, a giudizio della Commissione, di rilevare se i quantitativi di acqua prelevati e restituiti in ragione della concessione continuino ad essere coerenti con gli obiettivi di qualità ambientale per i singoli corpi idrici, come richiesto dalla direttiva medesima.

Per superare questa contestazione il MASE riferiva nella relazione di aver predisposto una proposta normativa che, modificando l'articolo 95 del d.lgs. n. 152/2006, recepisse pienamente l'articolo 11, paragrafo 3, lettera *e)* della direttiva assicurando lo svolgimento di tale riesame e che tale proposta sarebbe stata inserita nel primo provvedimento legislativo disponibile.

La **seconda criticità** riscontrata è riconducibile al recepimento frammentario degli obblighi derivanti dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera *e)*, della direttiva, poiché la legislazione nazionale non garantisce la **registrazione** di tutte le **autorizzazioni di estrazione e/o arginamento delle acque**. In particolare, ai sensi del d.lgs. 112/1998 la gestione del demanio idrico di cui fanno parte le acquee sotterranee e superficiali è rimessa alle regioni, le quali, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006, detengono un proprio registro con l'elenco delle estrazioni effettuate in virtù di un'autorizzazione preventiva. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che non tutte le regioni garantiscono la registrazione di ciascuna estrazione autorizzata in forma tale da poter offrire un quadro della reale situazione concessoria.

Il MASE ha sottolineato, tra le altre cose, che per dare soluzione a questa contestazione occorre portare ad unità, a livello distrettuale e nazionale, i sistemi dei dati oggi esistenti sulle concessioni e ha quindi riferito di starsi adoperando in questo senso.

[3] L'art. 11 della direttiva 2000/60/CE prevede tra l'altro che, per ciascun distretto idrografico, ogni Stato membro prepara un programma di misure. Tra le misure di base che ciascun programma deve contenere sono incluse le "misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee e dell'arginamento delle acque dolci superficiali, compresi la compilazione di uno o più registri delle estrazioni e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento. Dette misure sono periodicamente riesaminate e, se del caso, aggiornate. Gli Stati membri possono esentare dalle misure di controllo le estrazioni e gli arginamenti che non hanno alcun impatto significativo sullo stato delle acque" (art. 11, paragrafo 3, lettera e)).

Articolo 3-*ter*
(Modifica all'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riutilizzo delle acque reflue)

L'**articolo 3-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente,** inserisce due nuovi commi, 1-bis e 1-ter, nell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), dedicato al riutilizzo dell'acqua. Il nuovo comma 1-bis consente, fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma 1 del medesimo articolo 99 – cui è demandata la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il riutilizzo delle acque reflue –, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale nello stesso sito, anche solo per parte degli scarichi previsti, e stabilisce che le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo. Il nuovo comma 1-ter individua gli adempimenti per l'avvio del riutilizzo: una comunicazione agli enti competenti ovvero, per i soggetti in possesso di un'autorizzazione ambientale, una richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione stessa.

L'**articolo 3-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente,** inserisce, dopo il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), i nuovi commi 1-bis e 1-ter.

L'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006, collocato nel Capo II (Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico) del Titolo III della Sezione II della Parte terza del Codice dell'ambiente, disciplina il riutilizzo dell'acqua. Il comma 1, come modificato dall'articolo 14-ter, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il riutilizzo delle acque reflue. Il comma 2 prevede che le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottino norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

Nelle more dell'adozione del regolamento, la disciplina tecnica del riutilizzo è recata dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, del quale l'articolo 13, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 dispone l'abrogazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 99, comma 1, del Codice dell'ambiente. Il D.M. n. 185 del 2003 disciplina il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane e industriali, individuando tra le destinazioni d'uso ammissibili quella industriale (come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali), con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti

farmaceutici e cosmetici (articolo 3, comma 1, lettera c)). Per tale destinazione, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 (ora alla Parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006) (articolo 4, comma 1). Il regolamento non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte (articolo 1, comma 3).
Lo schema di regolamento previsto dall'articolo 99, comma 1, recante "Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, nonché di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020", è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta n. 148 del 5 novembre 2025; l'esame dell'intesa da parte della Conferenza Stato-regioni è stato rinviato nella seduta del 26 febbraio 2026. Si ricorda che il regolamento (UE) 2020/741, applicabile dal 26 giugno 2023, stabilisce prescrizioni minime per il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate a fini irrigui in agricoltura e non concerne, pertanto, gli usi industriali.

Il nuovo **comma 1-*bis***, primo periodo, stabilisce che, **fino all'emanazione del regolamento** di cui al comma 1 del medesimo articolo 99, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale **è consentito nello stesso sito**, anche solo per parte degli scarichi previsti.
Il secondo periodo dispone che le acque di cui al primo periodo, riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi, hanno **esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo**.
Pertanto, in sintesi, la disposizione:

- ha **carattere transitorio**, in quanto opera fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 99;
- riguarda il riutilizzo dell'acqua per **destinazione d'uso industriale**, ossia – secondo quanto precisato dal secondo periodo – per scopi tecnici e nei processi produttivi;
- **circoscrive il riutilizzo allo stesso sito**, da intendersi, alla luce del tenore letterale della disposizione, come il sito dal quale originano gli scarichi;
- consente che il riutilizzo interessi **anche solo una parte degli scarichi previsti**;
- quanto ai requisiti qualitativi delle acque riutilizzate, richiede **esclusivamente** che esse **presentino caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo** cui sono destinate.

Si ricorda che il Codice dell'ambiente già contempla, in un ambito specifico, l'utilizzo nel sito di acque altrimenti destinate allo scarico: l'articolo 243, comma 1, del Codice prevede infatti che, in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, debba essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito.

Il nuovo **comma 1-*ter*** stabilisce che, ai fini del riutilizzo dell'acqua di cui al comma 1-bis, i soggetti interessati:

- effettuano una **comunicazione agli enti competenti**;

- o, nel caso in cui siano **in possesso di un'autorizzazione ambientale**, presentano una **richiesta di modifica non sostanziale** dell'autorizzazione stessa.

Con riferimento ai principali titoli autorizzativi in materia ambientale, si ricorda che la disciplina delle modifiche non sostanziali è improntata, in via generale, a un modello di comunicazione preventiva all'autorità competente: si vedano, in particolare, l'art. 29-nonies, comma 1, per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA); l'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 per l'autorizzazione unica ambientale (AUA); l'articolo 124, comma 12, del Codice dell'ambiente per l'autorizzazione allo scarico.

Si segnala, infine, che la proposta emendativa dalla cui approvazione deriva l'articolo 3-ter ha inoltre inserito, nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame, le **lettere c-bis) e c-ter)**, che modificano rispettivamente l'articolo 243, comma 6 (gestione delle acque sotterranee emunte in aree caratterizzate da fenomeni di intrusione marina), e l'articolo 265, comma 2 (assimilazione alle merci dei rifiuti trasportati per via marittima), del Codice dell'ambiente; per il relativo commento si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 4.

Articolo 4
(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)

L'**articolo 4, modificato dalla Camera,** interviene novellando la parte quarta (che contiene norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Codice dell'ambiente introducendo disposizioni urgenti in materia di economia circolare.

Più precisamente, al **comma 1, con la lettera *a)*** si interviene sull'articolo 178-ter, prevedendo al comma l, dopo la lettera a) l'inserimento della lettera a *bis*) che prevede l'adozione, da parte delle organizzazioni operanti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, di regole che assicurino la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni di competenza degli organi di Amministrazione. Si prevedono obblighi di astensione in capo ai componenti gli organi medesimi che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto, attuale o potenziale, con quello dell'organizzazione.

Con la lettera *b)* si introduce, dopo l'articolo 185-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, il nuovo articolo 185-*ter* volto a disciplinare la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti ovvero prodotte nell'ambito di cantieri puntuali.

Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo è attualmente in corso di adozione un nuovo regolamento volto alla semplificazione delle attività di gestione di tali materiali, la cui entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, comporterà l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

L'intervento normativo in commento mira, in particolare, a tenere conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere reso nell'adunanza del 14 aprile 2026. In tale sede, la Sezione consultiva ha rilevato che lo schema di regolamento, in assenza di un'apposita copertura legislativa, non avrebbe potuto derogare alle condizioni del deposito temporaneo stabilite dalla fonte primaria (articolo 185-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006), sotto il profilo, in particolare, dei quantitativi massimi accumulabili. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la previsione regolamentare di soglie pari a 4.000 metri cubi complessivi (di cui non oltre 800 di rifiuti pericolosi) per le terre e rocce da scavo - pur essendo una disciplina già presente nel vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 – risultava in contrasto con i limiti generali di 30 metri cubi previsti dall'articolo 185-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al fine di superare tale censura di legittimità riguardante la gerarchia delle fonti e la potestà regolamentare, si rende necessario intervenire con una norma di rango primario.

La novella recata dall'articolo 185-*ter* prevede soglie specifiche per le terre e rocce da scavo identificate dai codici EER 17.05.04 e 17.05.03*. Sempre la relazione illustrativa del Governo sottolinea che la norma, nell'offrire copertura legislativa

a limiti quantitativi (4.000 mc totali/800 mc pericolosi) già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, intende assicurare la continuità operativa e i livelli di semplificazione necessari per il settore, anche nella fase successiva alla cessazione dell'efficacia del decreto stesso e a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica attuativo dell'articolo 48 del decreto-legge n. 13 del 2023.
Il comma 2 del medesimo articolo 185-*ter* disciplina il riutilizzo diretto, nel medesimo sito di produzione, delle terre e rocce da scavo generate nell'ambito di cantieri puntuali, prevedendo che tale riutilizzo possa avvenire anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. A tal proposito, la disposizione introduce una definizione normativa di "cantiere puntuale", individuandolo nel cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati sulla base delle sezioni di progetto e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione.
La disposizione prevede, inoltre, che la sussistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione della disciplina sia attestata dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
Il comma 3 del nuovo articolo 185-*ter*, invece, individua le ipotesi di esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina di cui al comma 2, primo periodo, al fine di circoscriverne l'operatività ai soli casi in cui ricorrono condizioni idonee a garantire il riutilizzo diretto delle terre e rocce da scavo, evitando impatti sull'ambiente e sulla salute. In particolare, la disposizione esclude dall'applicazione della disciplina semplificata le terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche impiegati nelle attività di scavo meccanizzato o tradizionale. Sono, altresì, escluse le terre e rocce da scavo provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché quelle derivanti da scavi eseguiti per la rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

Alla lettera *c)*, si introduce nell'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 un nuovo comma 2-*bis*, in base al quale è richiesto che gli statuti dei consorzi operanti nel settore degli imballaggi disciplinino la partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi medesimi da parte di rappresentanti di imprese impegnate in attività raccolta, selezione, recupero o riciclaggio avendo cura di introdurre misure idonee a prevenire situazioni di conflitti di interessi, nonché puntuali obblighi di dichiarazione e di astensione ove detti conflitti si profilino anche solo in potenza. In ogni caso, ai rappresentanti sopra citati è fatto obb1igo di astenersi dal prendere parte a qualsiasi decisione consortile relativa all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa di cui essi sono espressione.

Viene introdotta, **a seguito dell'approvazione di una modifica presso la Camera**, la **lettera c-*bis*)** che interviene sull'articolo 243, comma 6, inserendo

dopo il primo periodo un nuovo periodo che: qualora le acque siano emunte in area caratterizzata da fenomeni di intrusione marina, l'autorità competente può autorizzare, per i soli parametri riconducibili al fenomeno dell'intrusione marina, valori limite allo scarico in acque superficiali superiori rispetto a quelli di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;

Viene introdotta, **a seguito dell'approvazione di una modifica nel corso dell'esame presso la Camera**, la **lettera c-*ter*)** che interviene sull'articolo 265, riformulando il comma 2 che a seguito della riformulazione prevede fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*bis* e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, l'assimilazione ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, dei rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali e internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme marine fisse o mobili, alle merci. Si prevede altresì che i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di assicurare una più chiara, completa e uniforme applicazione della disciplina relativa all'utilizzo del CSS-combustibile in sostituzione dei combustibili tradizionali.

Come emerge dalla relazione illustrativa del Governo la disposizione è volta a superare nell'immediato le rilevanti incertezze interpretative e applicative emerse nell'attuazione della disciplina vigente. Tali incertezze hanno determinato, a fronte di interventi caratterizzati da analoghi presupposti tecnici e ambientali, l'adozione di prassi amministrative non uniformi sul territorio nazionale, con conseguente disomogeneità dei procedimenti autorizzativi, aggravio degli oneri amministrativi a carico degli operatori e rallentamento della realizzazione di interventi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare e decarbonizzazione dei processi produttivi. Vi è inoltre la necessità di assicurare un'applicazione uniforme della disciplina in un settore strategico per il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di riduzione del ricorso alle fonti fossili, valorizzazione energetica delle frazioni non riciclabili dei rifiuti e rafforzamento della sicurezza energetica del sistema produttivo nazionale.

La relazione illustrativa del governo evidenzia come "la permanenza dell'attuale quadro interpretativo, caratterizzato da orientamenti non sempre convergenti delle autorità competenti e della giurisprudenza amministrativa, rischia infatti di compromettere nel breve periodo la realizzazione di interventi industriali già programmati, con effetti negativi sulla competitività delle imprese e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali perseguiti dall'ordinamento. In tale contesto, assume particolare rilievo il contenzioso sviluppatosi in materia, che ha evidenziato la centralità della corretta individuazione degli elementi rilevanti ai fini della qualificazione di un intervento come modifica sostanziale o non sostanziale (si confronti, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8093 del 2023). La disposizione è pertanto volta a prevenire ulteriori incertezze applicative e contenziosi mediante una più puntuale definizione legislativa dei relativi presupposti".

Nello specifico, le lettere *a)* e *b)* sostituiscono i commi 2 e 3 dell'articolo 35 individuando in maniera espressa ed esaustiva le condizioni al ricorrere delle quali gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 non costituiscono modifiche sostanziali né varianti sostanziali degli impianti interessati.
Le condizioni individuate sono costituite:
a) dall'assenza di incremento della capacità produttiva autorizzata;
b) dal rispetto dei valori limite di emissione stabiliti ai sensi dell'allegato 2 al titolo III-bis della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprese, pertanto, le deroghe ivi contemplate.

La disposizione chiarisce che, qualora risultino soddisfatti entrambi i requisiti, l'intervento non determina alterazioni sostanziali delle caratteristiche produttive e ambientali dell'impianto già autorizzato e può, conseguentemente, essere assoggettato a un regime procedimentale semplificato.
Viene inoltre sostituito il previgente riferimento generico ai limiti emissivi previsti per il coincenerimento dei rifiuti con il puntuale rinvio all'allegato 2 al titolo III-bis della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di individuare con certezza il parametro normativo applicabile e ricomprendere espressamente nell'ambito della disciplina anche le eventuali deroghe previste dal medesimo allegato.
La norma disciplina, inoltre, il procedimento applicabile agli interventi che soddisfano le condizioni previste dalla legge, prevedendo la trasmissione di una comunicazione corredata da documentazione tecnica descrittiva e attribuendo all'autorità competente un termine di quarantacinque giorni entro il quale verificare la sussistenza dei presupposti richiesti; decorso inutilmente tale termine, l'interessato può procedere alla realizzazione dell'intervento.
La lettera c) introduce nell'articolo 35 del decreto-legge n. 77 del 2021 un nuovo comma 3.1, che qualifica gli interventi disciplinati dai precedenti commi 2 e 3 come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Il **comma 3** apporta modificazioni all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, al fine di ricomprendere espressamente nel relativo ambito di applicazione anche gli impianti che utilizzano CSS-combustibile e di prorogare il termine di efficacia della disciplina dal **31 dicembre 2026** al **31 dicembre 2030**.

Come evidenzia la relazione illustrativa del Governo il termine del **31 dicembre 2030** è stato individuato in coerenza con il principale orizzonte temporale degli obiettivi europei e nazionali in materia di **decarbonizzazione, economia circolare, riduzione delle emissioni climalteranti e incremento dell'utilizzo di combustibili alternativi nei processi industriali**.

Il **comma 3-*bis*, introdotto all'esito dei lavori parlamentari,** modifica l'articolo 6, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che all'esito delle intervenute modifiche ora prevede:

le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'Allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse **nell'anno solare dal produttore** sul mercato nazionale.

Il **comma 4** apporta modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, introducendo all'articolo 6 introducendo, dopo il comma 5 il nuovo comma 5-*bis*, che pone entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento ai dati dell'anno precedente (**modifica introdotta all'esito dei lavori parlamentari**), in capo ai produttori di bottiglie per bevande un obbligo di comunicazione annuale al Consorzio nazionale imballaggi, da adempiere tramite i consorzi di filiera o i sistemi autonomi riconosciuti, con riferimento al quantitativo di bottiglie immesse sul mercato, al quantitativo di plastica riciclata acquistata e contenuta nei prodotti e alla provenienza **del quantitativo stesso dall'Unione europea o da un Paese terzo (modifica introdotta all'esito dei lavori parlamentari)** di tale plastica, distinguendo tra Stati membri e Paesi terzi. I dati così acquisiti sono destinati a confluire, in forma integrata, nei piani e programmi di settore di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, nonché nella comunicazione annuale prevista dall'articolo 13, garantendo una maggiore coerenza informativa tra gli strumenti programmatori e gli obblighi di rendicontazione.
Il **comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera,** prevede modifiche all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196. In particolare sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I produttori di bottiglie di plastica per bevande che non raggiungono gli obiettivi indicati all'articolo 6, comma 4, lettere a) e b), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ciascuna tonnellata di plastica immessa sul mercato nazionale nell'anno solare. La sanzione è aumentata fino a 1.500 euro per ciascuna tonnellata nel caso in cui il discostamento percentuale dai predetti obiettivi sia superiore al 5 per cento. L'entità in termini percentuali del mancato raggiungimento degli obiettivi è determinata prendendo come base di calcolo il peso complessivo in tonnellate delle bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale dal produttore nell'anno solare di riferimento. I produttori che violano gli obblighi di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, determinata tenendo conto del quantitativo di bottiglie di plastica per bevande immesso sul mercato dal trasgressore, per ogni mancata comunicazione».
Il **comma 4-*ter*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera,** prevede modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. In particolare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli avanzi di gestione costituiscono anticipazione per gli esercizi successivi e devono

essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui»;
b) all'articolo 11, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, nel caso di ritiro di ulteriori RAEE presso il domicilio dell'acquirente ai sensi del comma 1, secondo periodo, la tipologia e il numero degli stessi, senza necessità di ulteriore documentazione. Ai fini dell'accettazione del carico presso i centri di raccolta e gli impianti di trattamento autorizzati a tali attività ai quali i RAEE di cui al comma 1 sono trasportati ai sensi del comma 4, il DDT tiene luogo del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro cronologico di carico e scarico da parte dell'impianto di destinazione».
Il **comma 4-*quater*, introdotto dalla Camera**, proroga dal 31 dicembre 2026 al **31 dicembre 2027** il termine previsto dall'articolo 9, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71.

Articolo 4-*bis*

(Modifiche all'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche. Procedura di infrazione n. 2024/2268)

L'**articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, modifica i requisiti per lo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico in discarica per più di un anno, prescrivendo che il mercurio metallico abbia un contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso.

L'**articolo 4-*bis***, composto di un unico comma e **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, modifica il numero 1 del punto 3-*bis* dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Il punto 3-*bis* individua i requisiti che si applicano ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno.
La **novella** prescrive che il **contenuto** di **mercurio** oggetto di stoccaggio sia **superiore al 99,9 % in peso**, in aggiunta ai requisiti già vigenti, che non sono oggetto di modifica.
La disciplina dello stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto è stata introdotta nella direttiva 1999/31/CE dalla direttiva 2011/97/UE, che ne ha modificato gli allegati I, II e III. In particolare, l'allegato II, punto 6, lettera A ("Composizione del mercurio"), stabilisce che il mercurio metallico rispetta le seguenti specifiche: "contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso" e "assenza di impurità suscettibili di corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri)".
La direttiva 2011/97/UE è stata recepita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 luglio 2013, che aveva inserito il punto 3-*bis* nell'allegato 1 e il punto 5-*bis* nell'allegato 2 del D.Lgs. 36/2003 e aveva collocato le specifiche relative alla composizione del mercurio, comprensive di entrambi i requisiti previsti dalla direttiva, in un nuovo allegato 4-*bis* al decreto ministeriale 27 settembre 2010 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Successivamente, il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di attuazione della direttiva (UE) 2018/850, ha sostituito l'allegato 1 del D.Lgs. 36/2003 (articolo 1, lettera *s)*) e ha abrogato il D.M. 27 settembre 2010 (articolo 2, comma 1), riportando nel punto 3-*bis* dell'allegato 1 anche i requisiti in precedenza contenuti nel citato allegato 4-*bis*; nel testo così riformulato, tra le specifiche di composizione figura la sola assenza di impurità corrosive.
Quanto al coordinamento con la normativa dell'Unione direttamente applicabile, si ricorda che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio ha consentito, in deroga al divieto di collocare in discarica rifiuti liquidi (articolo 5, paragrafo 3, lettera *a)*, della direttiva 1999/31/CE, cui corrisponde l'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del D.Lgs. 36/2003), lo stoccaggio temporaneo in forma liquida dei rifiuti di mercurio, a condizione che fossero rispettati i requisiti specifici stabiliti dagli allegati I, II e III della direttiva e che lo stoccaggio avvenisse in impianti in superficie a ciò destinati e attrezzati. La deroga, la cui cessazione era inizialmente fissata al 1° gennaio 2023, è stata prorogata dal regolamento delegato (UE) 2022/2526 e, secondo il testo consolidato del

regolamento, ha cessato di applicarsi dal 1° gennaio 2026; il paragrafo 3 del medesimo articolo 13 prescrive che, prima dello smaltimento permanente, i rifiuti di mercurio siano sottoposti a trasformazione e, se destinati a impianti in superficie, anche a solidificazione.

- ***La procedura di infrazione n. 2024/2268***

Nell'ambito del pacchetto di infrazioni del 12 febbraio 2025, la Commissione europea ha deciso di avviare nei confronti dell'Italia una **procedura di infrazione**, inviando una **lettera di costituzione in mora** (INFR(2024)2268), per il non corretto recepimento della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/850.

Secondo quanto indicato nel comunicato della Commissione, l'Italia non avrebbe definito correttamente: i) che i rifiuti sottoposti a incenerimento devono essere dichiarati come collocati in discarica; ii) il tipo di rifiuti che possono essere inviati a una discarica di rifiuti pericolosi; iii) le **specifiche per lo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico**. La Commissione ha inoltre rilevato il non corretto recepimento di alcune prescrizioni relative al monitoraggio del gas e al campionamento delle acque sotterranee nelle discariche.

In base alla banca dati EUR-Infra della Presidenza del Consiglio dei ministri, la procedura risulta nella fase della **messa in mora** ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4-*ter*
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti. Procedura d'infrazione n. 2024/2097)

L'articolo 4-*ter* introduce modifiche al codice dell'ambiente rese necessaria dalla procedura d'infrazione n. 2024/2097, avviata dalla Commissione europea contro l'Italia il 25 luglio 2024 per via del non corretto e incompleto recepimento della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 facente parte del pacchetto sull'economia circolare.

Il primo ed unico comma dell'articolo 4-*ter*, interviene sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo una serie di modificazioni:
a) all'articolo 178-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono istituiti» sono inserite le seguenti: «o disciplinati se già istituiti»;
b) all'articolo 178-ter:
1) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale, i produttori di prodotti sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per il conseguimento di traguardi e obiettivi diversi da quelli stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale.»;
3) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Le autorità competenti ai sensi del presente articolo assicurano, anche mediante strumenti di consultazione e confronto tecnico, un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, i soggetti dell'economia sociale, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo.
9-ter. La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità alle pertinenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea»;
c) all'articolo 180:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «descrive il contributo alla prevenzione dei rifiuti recato dagli strumenti e dalle misure elencati nell'allegato L-ter, valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L, identifica le misure

esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti e»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti è aggiornato almeno ogni sei anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale»;
d) all'articolo 181, comma 1, dopo le parole: «preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio» sono inserite le seguenti: «di alta qualità»;
e) all'articolo 187, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3.1. Qualora non sia possibile procedere alla separazione in conformità al comma 3, i rifiuti miscelati sono trattati in un impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a trattare la siffatta miscela»;
f) all'articolo 188, comma 3, dopo le parole: «gestione dei rifiuti» sono inserite le seguenti:«, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il suo funzionamento,»;
g) all' articolo 199, comma 3:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) una valutazione dei sistemi di raccolta esistenti, della copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata, delle eventuali deroghe concesse ai sensi dell'articolo 205, comma 6-ter»;
2) alla lettera r-ter), dopo le parole: «dispersione di rifiuti» sono inserite le seguenti: «, anche in conformità all'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, e all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,»;
3) dopo la lettera r-quater) sono aggiunte le seguenti:
«r-quinquies) idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi per monitorare la quantità di rifiuti prodotti, il loro trattamento, nonché i rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia;
r-sexies) misure per il conseguimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di cui all'articolo 181»;
h) all'articolo 205:
1) al comma 6-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui al primo periodo è periodicamente riesaminata tenendo conto delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sviluppi nella gestione dei rifiuti»;
2) al comma 6-quater, dopo le parole: «rifiuti di pile e accumulatori,» sono inserite le seguenti: «rifiuti urbani pericolosi,»;
i) all'articolo 216-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «gli oli usati» sono inserite le seguenti: «sono raccolti in modo differenziato, ove tecnicamente possibile, e»;
2) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che la miscelazione degli oli usati con caratteristiche differenti non impedisca la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che

comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione»;
3) al comma 3:
3.1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in alternativa, tramite altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione»;
3.2) alla lettera b), le parole: «sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile» sono sostituite dalle seguenti: «o il riciclaggio non siano tecnicamente fattibili ed economicamente praticabili» e le parole: «decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46»;
l) all'articolo 237, comma 6, lettera f), le parole « L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi ed è utilizzato per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui»;
m) all'articolo 255, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi di cui all'articolo 187, commi 3 e 3-bis»;
2) al secondo periodo, le parole: «dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi di cui all'articolo 187, commi 3 e 3-bis».

Procedura d'infrazione n. 2024/2097 (Fonte: Commissione Europea).
La Commissione ha avviato una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2024)2097) per il non corretto recepimento della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/851). La direttiva quadro sui rifiuti è la legislazione quadro dell'UE volta a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti, a ridurre l'impatto complessivo dell'uso delle risorse e a migliorarne l'efficienza: elementi fondamentali per la transizione verso un'economia circolare e per garantire la competitività a lungo termine dell'Unione. La direttiva modificata stabilisce obiettivi vincolanti per il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani; introduce inoltre prescrizioni dirette agli Stati membri e volte a migliorare i loro sistemi di gestione dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse. Gli Stati membri erano tenuti a recepire le disposizioni della direttiva modificata nella legislazione nazionale entro il 5 luglio 2020. La Commissione ha già avviato procedure di infrazione nei confronti di altri 10 Stati membri (Bulgaria, Cechia, Estonia, Francia, Cipro, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo e Romania). La Commissione ha constatato che **l'Italia non ha recepito correttamente** diverse disposizioni della direttiva modificata, tra cui quelle concernenti la responsabilità estesa del produttore, la garanzia di un riciclaggio di alta qualità, la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e l'attuazione di un sistema elettronico di tracciabilità.

Articolo 4-*quater*
(Credito d'imposta per le imprese che utilizzano plastica riciclata)

L'**articolo 4-*quater***, **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, al **comma 1**, introduce, a favore delle imprese che dal 1° gennaio 2027 al 31 luglio 2027 acquistano **plastica riciclata**, un **credito d'imposta fino** al **36 per cento** dei costi sostenuti e documentati, prevedendo **un importo massimo** per beneficiario pari a **20.000 euro** e un **limite complessivo** di spesa pari a **4 milioni** di euro nel 2027. Il **comma 2** precisa che il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** né **della base imponibile dell'IRAP**, che **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità** degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito (artt. 78 e 118, co. 10, del TUIR di cui al d.lgs. n. 117 del 2026), che è **utilizzabile esclusivamente tramite la compensazione orizzontale (**art. 3 del d.lgs. n. 33 del 2025) e, infine, che **non è soggetto al limite annuale di utilizzo della compensazione**. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo non porti al superamento della spesa sostenuta.
Il **comma 3** dispone che la **presentazione del modello F24** ai fini della fruizione del credito d'imposta debba avvenire mediante servizi telematici e individua i **fondi occorrenti** per la regolazione contabile delle compensazioni. Il **comma 4** demanda la **disciplina attuativa** ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il **comma 5** reca la quantificazione degli oneri finanziari, pari a **4 milioni di euro per l'anno 2027**, e la relativa copertura finanziaria.

L'**articolo 4-*quater*** in esame istituisce un **credito d'imposta** a favore delle **imprese** che acquistano la **plastica riciclata**. La finalità è quella di incentivare l'impiego da parte delle imprese della plastica riciclata nei cicli produttivi e di promuovere il recupero e il riciclaggio dei rifiuti plastici.

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che **per le imprese** che dal 1° gennaio 2027 al 31 luglio 2027 **acquistano plastica riciclata** è riconosciuto un contributo sotto forma di **credito d'imposta**, fino al **36 per cento** dei costi sostenuti e documentati e fino a un importo massimo di **20.000 euro** per ciascun beneficiario. Il **limite massimo complessivo di spesa** per l'anno 2027 è di **4 milioni** di euro.

Il **comma 2** specifica che il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP** (imposta regionale sulle attività produttive).
Il medesimo comma prevede che il credito **non rilevi ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito**. Pertanto, non è considerato ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a

reddito, secondo quanto previsto dagli **articoli 72 e 118, comma 10**, del **Testo unico in materia di imposte sui redditi**, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.

Si ricorda che, a decorrere **dal 1° gennaio 2027**, per la disciplina degli **interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa** si fa riferimento all'**articolo 72** del **decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117**, recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (TUIR), in luogo dell'articolo 61 del D.P.R. n. 917 del 1986, abrogato a decorrere dalla medesima data. Allo stesso modo, a decorrere **dal 1° gennaio 2027,** per quanto riguarda le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, si fa riferimento all'**articolo 118, comma 10,** del nuovo TUIR, di cui al citato d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, in luogo dell'articolo 109, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, anch'esso abrogato a decorrere dalla medesima data.
Si rammenta che, ai sensi dell'**articolo 72** del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117**,** gli **interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili** per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Pertanto, gli interessi passivi dei soggetti IRPEF imprenditori sono deducibili pro rata, nella stessa misura in cui i ricavi e proventi dell'impresa sono imponibili. Si precisa che la parte di interessi passivi non deducibile non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista all'articolo 14, comma 1, lettere *a)* e *b)* del nuovo TUIR.
Inoltre, ai sensi dell'**articolo 118, comma 10**, del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili** se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Con riferimento alla disciplina della **compensazione fiscale** del neo-introdotto credito d'imposta – ossia la possibilità di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali a scomputo dei debiti tributari in scadenza – il medesimo comma 2 stabilisce che il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente tramite la compensazione "orizzontale"** (o esterna), ai sensi all'**articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33**, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.

L'**articolo 3** del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione stabilisce che i contribuenti eseguano **versamenti unitari delle imposte**, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione, sempre secondo il citato articolo 3,

deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Inoltre, il credito d'imposta **non è soggetto al limite annuale di utilizzo della compensazione** di cui al **comma 10** del medesimo articolo 3 del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, che stabilisce che **il limite massimo** dei **crediti d'imposta** e dei **contributi compensabili** ovvero **rimborsabili** ai soggetti intestatari di conti fiscali è fissato in **due milioni di euro annui per ciascun anno solare**, e del limite di cui all'**articolo 63, comma 1**, del Testo unico delle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo n. 141 del 2026.

L'**articolo 63, comma 1,** del decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive prevede che **i crediti d'imposta** da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto **derivanti da agevolazioni concesse alle imprese**, possano essere utilizzati nel **limite annuale di 250.000 euro** e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Il credito **d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto le medesime spese, **a condizione che tale cumulo**, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al primo periodo, **non porti al superamento della spesa sostenuta**.

Il **comma 3** dispone che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Si precisa che i **fondi occorrenti** per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate sono stanziati su **apposito capitolo di spesa** dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Si segnala che non è previsto che la presentazione del modello F24 debba essere effettuata entro il 31 dicembre 2027. Tale precisazione si rende necessaria al fine di garantire la correttezza della copertura finanziaria indicata al comma 5.

Si valuti l'opportunità di precisare che il modello F24 debba essere presentato entro il 31 dicembre 2027.

Il **comma 4** demanda la **disciplina attuativa** ad un **decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da adottare entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. In particolare, tramite tale decreto vengono definiti i seguenti elementi:

- i **requisiti tecnici** e le **certificazioni** idonei ad attestare il contenuto di plastica riciclata dei materiali impiegati nei cicli produttivi;
- i **criteri** e le **modalità di applicazione** e **di fruizione del credito d'imposta**, nel **rispetto della normativa dell'Unione europea** in materia di **aiuti di Stato**, anche al fine di assicurare il **rispetto del limite massimo di spesa** di 4 milioni di euro stabilito dal comma 1.

Infine, il **comma 5** reca la **quantificazione degli oneri finanziari** derivanti dall'articolo in esame, pari a **4 milioni di euro per l'anno 2027**. A tali oneri si provvede mediante corrispondente **riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si ricorda che una misura simile era prevista dalla **legge di bilancio 2023**, articolo 1, **commi 685-690** (legge n. 197 del 2022) che aveva riconosciuto alle **imprese** che **acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica** (e imballaggi biodegradabili/compostabili o derivati dalla raccolta di carta, alluminio e vetro), per ciascuno degli **anni 2023 e 2024**, un **credito d'imposta** nella misura del **36 per cento**, con **massimo di 20.000 euro** per beneficiario e **limite massimo complessivo** di spesa di **5 milioni di euro (**anziché a 4 milioni) per ciascuno degli **anni 2024 e 2025**.
Il credito d'imposta introdotto dall'articolo 4-*quater* in esame riprende quindi l'impianto essenziale del precedente credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio 2023, restringendone però l'ambito di applicazione: non riguarda i prodotti e gli imballaggi riciclati acquistati dall'impresa, ma la plastica riciclata impiegata dall'impresa nel ciclo produttivo.

- ***Compensazione fiscale dei crediti***

L'istituto della **compensazione fiscale** consiste nella possibilità di utilizzare i **crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali** a scomputo dei debiti tributari in scadenza, distinguendosi in due tipologie:

1) **compensazione** c.d. "**orizzontale**" (o "esterna"), per la compensazione di imposte di natura diversa (es. credito IVA con un debito IRES);

2) **compensazione** c.d. "**verticale**" (o "interna"), per la compensazione attuata all'interno della medesima tipologia di imposta (es. credito IRES con debito IRES).

La compensazione c.d. "**orizzontale**" è effettuata esclusivamente mediante modello F24, ai sensi dell'**articolo 3** (rubricato "Versamento unitario e compensazione") **del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione**.

Nello specifico, il citato articolo 3 stabilisce che i contribuenti eseguano **versamenti unitari delle imposte**, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali **con eventuale compensazione dei crediti**, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, **risultanti dalle dichiarazioni** e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione, sempre secondo il citato articolo 3, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, **per importi superiori a 5.000 euro annui**, può essere effettuata a partire **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge.

Si rendono, inoltre, applicabili anche i seguenti **limiti e divieti** alla compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi:

1) **limite annuale** all'utilizzo in **compensazione dei crediti di imposta** e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale **pari**, a decorrere dal 1° gennaio 2022, **a 2 milioni di euro** (articolo 3 comma 10 del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione);

2) **divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali**, fino a concorrenza **dell'importo dei debiti**, **di ammontare superiore a 1.500 euro**, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

L'articolo **articolo 63** del **decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141** prevede che i **crediti d'imposta** da indicare nel **quadro RU della dichiarazione dei redditi**, in quanto **derivanti da agevolazioni concesse alle imprese**, possano essere utilizzati nel **limite annuale di 250 mila euro** (**non rendendosi applicabile il limite annuale** di cui sopra) e che l'**ammontare eccedente** debba essere **riportato in avanti anche oltre il limite temporale** eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive **e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo** a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Ulteriori **limiti alle compensazioni di crediti** nel modello F24, sono:

- il **divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo** per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate, **di importo complessivo superiore a 50.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione (articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione). Qualora tale disposizione non sia applicabile, resta ferma l'applicazione del sopra citato articolo 6 del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33;

- l'**estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate per presentare i modelli F24 contenenti **compensazioni**. Pertanto, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate riguarda tutte le compensazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3 (articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33);

La compensazione c.d. "verticale" è effettuata ai sensi 74, comma 4, del decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33.

Più precisamente, tale norma stabilisce che le **eccedenze di imposta risultanti da ciascuna dichiarazione fiscale** possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata (es., l'eccedenza a credito IRES risultante dalla relativa dichiarazione è utilizzabile a scomputo degli acconti dovuti per il successivo periodo d'imposta).

Articolo 5
(Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata «Terra dei fuochi»)

L'**articolo 5, modificato dalla Camera dei deputati,** interviene novellando la parte quarta (che contiene norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Codice dell'ambiente ed introducendo disposizioni urgenti di carattere amministrativo e finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi".

Più precisamente, il **comma 1, con la lettera 0a), introdotta nel corso dell'esame presso la Camera,** interviene sull'articolo 242, comma 13, aggiungendo, in fine, i seguenti periodi:
«L'approvazione del piano di caratterizzazione, del progetto di bonifica o dimessa in sicurezza operativa o permanente costituisce titolo per l'accesso alle aree. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, in particolare gli articoli 15, 49 e 50, e, ove necessario, l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti necessari ad avviare le attività**».**
Con **lettera 0b),** anch'essa **introdotta nel corso dell'esame alla Camera,** interviene sull'articolo 242, comma 13-ter, sostituendo le parole: «definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi» con le parole: «definisce, entro e non oltre sessanta giorni, i valori di fondo o si esprime».

Con la **lettera *a)***, apporta modificazioni all'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione.
Il numero 1) introduce un termine per la conclusione del procedimento, pari a centocinquanta giorni, decorrente dalla comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 244 e comunque dalla conoscenza della potenziale contaminazione del sito.
Il numero 2) disciplina l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia della provincia nell'adozione, entro il previsto termine di centocinquanta giorni, dell'ordinanza motivata di diffida del responsabile della potenziale contaminazione a provvedere (qualora i livelli di contaminazione risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione). Tale esercizio è attribuito alla regione, che, a tal fine, gode del supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione per l'ambiente.

La relazione illustrativa del Governo ricorda che il comma 3 dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone che: "Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.". Come evidenzia la relazione illustrativa del provvedimento la norma di nuovo conio dispone, pertanto, l'introduzione dei poteri sostitutivi nei confronti della provincia inerte, anche nella prospettiva di consentire il recupero delle risorse pubbliche a carico del responsabile della contaminazione (ultra vires) e nei confronti del proprietario incolpevole (nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi).

Con **la lettera *b)***, si apportano modificazioni all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che con decreto ex articolo 264, comma 2-bis (decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in ltaly, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata), gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati possano essere integrati anche di criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale.

Come evidenzia la relazione illustrativa del provvedimento la caratterizzazione delle matrici ambientali nelle aree marine è identificabile con l'insieme delle attività che permettono di acquisire le informazioni sui fenomeni di contaminazione e definire gli interventi di messa in sicurezza (di emergenza, permanente o operativa), bonifica e ripristino ambientale finalizzati all'uso legittimo delle risorse marine, fornendo elementi a supporto delle eventuali fasi di progettazione per la scelta delle tecnologie più appropriate. È pertanto necessario procedere, nell'ambito degli allegati al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'individuazione di specifici criteri per la caratterizzazione ambientale nelle aree marine in argomento. La norma in commento si prefigge l'obiettivo di offrire una base che abiliti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'ISPRA e sentita la Conferenza unificata, a intervenire modificando gli allegati al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche per tali aspetti.

La **lettera *b)-bis*, introdotta dalla Camera**, interviene sull’articolo 252, comma 5, sostituendo le parole «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le parole “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nei limiti delle risorse disponibili”.

La **lettera *c)***, prevede l'espunzione del ferro e del manganese tra le sostanze per le quali la tabella 2 dell'allegato 5 al Titolo V alla Parta quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce appositi valori limite, funzionali alla valutazione del superamento delle soglie di contaminazione nelle acque sotterranee.

La relazione illustrativa del Governo ricorda che tale modifica si rende necessaria in quanto sia il ferro che il manganese sono considerati un parametro indicatore dello stato di falda e non metalli per i quali si rende necessario indicare valori limite ai fini dell'individuazione della concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, trattandosi di metalli privi di effetto tossico e che pertanto non determinano effetti negativi né sull'ambiente né sulla salute umana.

Il **comma 2** estende le misure di semplificazione previste all' articolo 6 del decreto-legge n. 153 del 2024 agli interventi di bonifica finanziati con le risorse del fondo di cui all' articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, [4]nonché del fondo di cui all' articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013[5].

I commi 3, 4, 4-bis 5, 6 e 7 recano disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata "**Terra dei fuochi**", come individuata dalle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 ai sensi dell' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2024, n. 6.

Il **comma 3** dispone che per la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica della cosiddetta "**Terra dei fuochi**" da parte del Commissario unico istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 25 del 2025 sono destinate, fino all'importo complessivo di **200 milioni** di euro, le risorse disponibili nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri del fondo di cui all'articolo I, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il **comma 4** incrementa, per le medesime finalità, il predetto fondo limitatamente alla quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in misura pari **a 10 milioni di euro per l'anno 2026**, **10,9 milioni di euro per l'anno 2027** e **9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030**.

Il **comma 4-*bis***, **introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede che al fine di potenziare le attività di prevenzione sanitaria nell'area denominata «Terra dei fuochi» nonché di rafforzare l'integrazione dei dati ambientali, epidemiologici e sanitari, è autorizzata la spesa di **2 milioni di euro per l'anno 2027 in favore del medesimo Commissario unico.**

Il **comma 5** disciplina le modalità di gestione delle risorse finanziarie destinate agli interventi previsti dal comma 3, stabilendo che le medesime confluiscano nella

[4] L'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) istituisce il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

[5] Si allude al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

contabilità speciale intestata al Commissario unico. La disposizione prevede inoltre che le relazioni periodiche trasmesse dal Commissario ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 2025 rechino specifica evidenza dell'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo in esame, al fine di assicurare adeguati livelli di monitoraggio, rendicontazione e trasparenza nella gestione delle stesse.

Il **comma 6** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento del fondo disposto dal comma 4, pari a **10 milioni di euro per l'anno 2026**, **10,9 milioni di euro per l'anno 2027** e **9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030**, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La riduzione è posta a carico, quanto a **4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027** e a **0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030**, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto ai restanti importi, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Come evidenzia la relazione governativa la disposizione assicura la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica attraverso l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Il **comma 6-*bis***, **introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a **2 milioni di euro per l'anno 2027**, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2026-2028**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Il **comma 7** prevede che alle risorse di cui al comma 3 non si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (che prevede che una quota fino al 2% delle risorse destinate agli interventi possa essere finalizzata alle esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario).
Il medesimo comma prevede che per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico di cui al comma 3, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, è autorizzata la spesa di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030** cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La relazione illustrativa del Governo evidenzia come le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo in esame siano direttamente funzionali a garantire l'immediata attuazione delle attività di risanamento e bonifica demandate al Commissario unico e ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla sentenza della **Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri c. Italia**, che ha evidenziato la necessità di adottare misure effettive, coordinate e tempestive per fronteggiare le conseguenze dell'inquinamento ambientale nell'area interessata. Le disposizioni dell'articolo rispondono, secondo quanto dichiarato nella relazione di accompagnamento, all'esigenza indifferibile di assicurare maggiore efficacia e tempestività alle procedure di bonifica, rafforzare la capacità di intervento delle amministrazioni competenti e garantire l'immediata disponibilità degli strumenti normativi e finanziari necessari per il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e sanitaria perseguiti dall'ordinamento nazionale ed europeo.

Articolo 5-*bis*
(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale, concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

L'**articolo 5-*bis*** modifica l'articolo 407 c.p.p. in materia di termini di durata massima delle indagini preliminari con riguardo al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Più nel dettaglio l'articolo 5-*bis*, **introdotto nel corso dell'esame parlamentare**, interviene sull'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numero 3), del codice di procedura penale, inserendo il delitto di **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (previsto dall'art. 452-*quaterdecies* del codice penale) all'interno del catalogo dei reati di particolare gravità e complessità investigativa per i quali la legge stabilisce un **termine di durata massima delle indagini preliminari pari a due anni.**

L'estensione opera quindi in ragione del solo titolo di reato, indipendentemente dalla contestazione dell'aggravante del metodo mafioso o dell'agevolazione mafiosa, presupposti attualmente previsti dal numero 3 della disposizione. Essa opera altresì senza che il pubblico ministero debba dimostrare la sussistenza delle condizioni di particolare complessità indicate alle lettere b), c) o d) del medesimo comma 2.

La disposizione appare suscettibile di approfondimento sul piano della tecnica legislativa, proprio in ragione dell'inserimento del delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies c.p. nel numero 3) dell'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p.
Tale numero non individua singole fattispecie di reato, ma una categoria trasversale di delitti, accomunati dalla ricorrenza dell'aggravante a effetto speciale oggi prevista dall'articolo 416-*bis.1* c.p., relativa al metodo mafioso o alla finalità di agevolazione dell'attività delle associazioni mafiose.
L'inserimento del delitto ambientale in tale partizione potrebbe incidere sulla coerenza interna del numero 3), poiché la fattispecie di cui all'articolo 452-*quaterdecies* c.p., pur caratterizzata da una struttura organizzata, non presuppone necessariamente la natura associativa della condotta né, tanto meno, la sua riconducibilità alla criminalità mafiosa. Essa può infatti realizzarsi nell'ambito della criminalità economica o d'impresa, senza che ricorrano il metodo intimidatorio mafioso o la finalità di agevolare un'associazione mafiosa.
Per converso, quando il traffico illecito di rifiuti sia commesso con metodo mafioso o al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso, la fattispecie risulta a ben vedere già riconducibile alla previsione vigente del numero 3), in ragione della contestazione dell'aggravante di cui all'articolo 416-*bis.1* c.p.; in tal senso, si veda, tra le altre, Cass. pen., sez. I, n. 36919 del 2023.

Si valuti quindi l'opportunità di includere la fattispecie nell'elenco dell'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p. mediante l'inserimento di un numero autonomo.

L’articolo 452-*quaterdecies* c.p. disciplina il **reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**. La norma punisce chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, attraverso una pluralità di operazioni e l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni; se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, la reclusione da tre a otto anni. La pena è aumentata fino alla metà qualora dal fatto derivi pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo, del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità. L’aumento si applica anche quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati. Alla condanna conseguono pene accessorie interdittive, l’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente e la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose utilizzate per commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto. La fattispecie, qualificata come reato abituale, presuppone una pluralità di operazioni realizzate nell’ambito di attività continuative e organizzate; tali elementi rendono l’accertamento investigativo particolarmente complesso.

Occorre ricordare che **l'inserimento della fattispecie** di cui all’articolo 452-quaterdecies c.p. nel catalogo dell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale **determina incisive ricadute processuali "a cascata",** in quanto l’articolo 407 c.p.p. funge da parametro generale di rinvio per molteplici istituti del codice di rito.

Innanzitutto, sul piano dei **tempi delle indagini preliminari**, l'articolo 405, comma 2, c.p.p. stabilisce che il termine ordinario per la loro conclusione passa da un anno a un anno e sei mesi, potendo poi raggiungere il tetto massimo di due anni previsto dall'articolo 407, comma 2, c.p.p.. A questo si affianca l'estensione del tempo concesso al pubblico ministero per assumere le proprie determinazioni sull'esercizio dell'azione penale o sulla richiesta di archiviazione, che l'articolo 407-bis, comma 2, c.p.p. eleva da tre a nove mesi. Inoltre, la facoltà del pubblico ministero di richiedere il differimento del deposito della documentazione d'indagine alla scadenza dei termini (**cd. discovery**) viene ampliata fino al limite massimo autorizzabile dal G.I.P. di un anno (rispetto a quello ordinario di sei mesi) ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 2, lettera b), e 3, c.p.p..
Sul versante delle **garanzie e del contraddittorio**, la riconduzione alla lettera a) dell'articolo 407 comporta che il procedimento di proroga dei termini di indagine si svolga *de plano* ("al buio"), ossia senza la notifica della richiesta all'indagato e alla persona offesa e senza l'instaurazione del contraddittorio camerale, in forza dell'articolo 406, comma 5-bis, c.p.p.. Di fondamentale rilievo è poi l'impatto sulla disciplina della libertà personale: l'articolo 291, comma 1-quater, c.p.p. esonera il giudice dall'obbligo di espletare **l'interrogatorio preventivo** prima dell'applicazione di una misura cautelare personale qualora ricorra il pericolo di reiterazione del reato previsto dall'articolo 274, comma 1, lettera c), c.p.p., trattandosi di fattispecie considerata ad elevatissimo allarme sociale. Da ultimo, l'inclusione nel catalogo attiva un **regime cautelare più severo** per quanto riguarda la durata massima e la sospensione dei termini di custodia cautelare disciplinate dagli articoli 303 e 304 c.p.p., facendo operare contestualmente la normativa speciale in tema di intercettazioni e di circolazione o inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti oltre la scadenza dei termini.

Articolo 5-*ter*
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi di bonifica e rigenerazione della Zona Falcata di Messina)

L'**articolo 5-*ter*, introdotto alla Camera nel corso della fase referente,** detta disposizioni volte ad accelerare la realizzazione degli interventi di bonifica, risanamento ambientale e rigenerazione dell'area denominata «Zona Falcata» di Messina, istituendo un Commissario straordinario e disciplinandone dettagliatamente i poteri di azione.

Il **comma 1 dell'articolo 5-*ter*** attribuisce al Presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto la carica di **Commissario straordinario per la bonifica e rigenerazione dell'area denominata «Zona Falcata» di Messina**, fino al 31 dicembre 2029. Il Commissario può delegare specifici compiti a un subcommissario, scelto anche tra il personale dell'Autorità o di altre pubbliche amministrazioni. Al fine di contenere la spesa pubblica e favorire il rapido avvio degli interventi, la norma prevede che il Commissario svolge il suo incarico gratuitamente; per contro, al subcommissario viene corrisposto un compenso, l'ammontare del quale varia a seconda della natura e della complessità dei compiti a lui attribuiti, secondo i parametri ed entro i limiti previsti dall'articolo 15, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che disciplina i compensi per gli incarichi dei commissari (o subcommissari) straordinari[6]. Il compenso del subcommissario è finanziato dall'Autorità portuale con risorse proprie.

Ai sensi del **comma 2**, il Commissario straordinario approva i progetti relativi agli interventi di risanamento attraverso il meccanismo della **conferenza di servizi**, entro termini ridotti della metà rispetto a quelli ordinari previsti dagli articoli 14 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo i termini inderogabili previsti nella normativa dell'Unione europea. La riduzione dei termini disposta dal primo periodo si applica, altresì, ai procedimenti e agli adempimenti tecnico-amministrativi necessari all'esecuzione degli interventi e alla realizzazione delle opere (quali, ad es., varianti, campagne di caratterizzazione ambientale, smaltimento, ecc.).

> In generale, la conferenza dei servizi – disciplinata dagli artt. 14 ss. della l. n. 241/1990 (più volti modificati) – costituisce uno dei principali strumenti di semplificazione istruttoria del procedimento amministrativo, consentendo di concentrare in un'unica sede contestuale l'esame dei diversi interessi pubblici coinvolti. La conferenza può svolgersi in modalità semplificata (o asincrona) ovvero simultanea (o sincrona). Nel primo caso le amministrazioni coinvolte

[6] In particolare, il citato art. 15 co. 3 prevede che il compenso sia composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro annui; anche la parte variabile del compenso – strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico – va incontro allo stesso limite (50 mila euro annui).

procedono separatamente, prevedendosi – tra l'altro – un termine perentorio di trenta giorni (sessanta, nel caso in cui siano coinvolti interessi sensibili) entro il quale le stesse debbono rendere le proprie determinazioni all'amministrazione procedente: decorso inutilmente tale termine, si applica il meccanismo del silenzio-assenso (art. 14-*bis*, co. 2 e 4, l. n. 241/1990). Nel caso della conferenza c.d. simultanea invece, convocata nei casi residuali ed entro i termini di cui all'art. 14-*bis*, co. 6-7, ciascun'amministrazione vi partecipa per mezzo di un rappresentante unico, e i lavori debbono concludersi entro trenta giorni (sessanta, nel caso in cui siano coinvolti interessi sensibili) dalla data della prima riunione (art. 14-*ter*, co. 2). La conferenza semplificata costituisce, ormai, il modello ordinario di conferenza di servizi, applicandosi la conferenza di servizi simultanea – come accennato – soltanto in via residuale nei casi previsti dall'art. 14-*bis*, co. 6-7. La determinazione che conclude la conferenza di servizi decisoria, in ogni caso, non costituisce ancora il provvedimento finale: quest'ultimo verrà adottato, successivamente, dall'amministrazione procedente in conformità al contenuto di tale determinazione, andando a sostituire, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti (art. 14-*ter*, co. 7 e 14-*quater*, co. 1).

La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata dal Commissario straordinario, produce **tre ordini di effetti giuridici**, di notevole rilevanza:
1) **sostituisce a ogni effetto gli atti di assenso**, comunque denominati, delle amministrazioni e degli enti interessati;
2) costituisce, ove necessario, **variante agli strumenti urbanistici** e di pianificazione portuale, pur nel rispetto delle disposizioni inderogabili in materia ambientale, paesaggistica e culturale;
3) comporta la **dichiarazione di pubblica utilità**, urgenza e indifferibilità degli interventi.

Il primo degli effetti sopra menzionati rappresenta una specificazione di quanto già previsto, in via generale, dall'art. 14-*quater*, co. 1, l. n. 241/1990. Per quanto riguarda le disposizioni inderogabili in materia ambientale, paesaggistica e culturale, esse sono contenute, soprattutto, nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 («codice dei beni culturali e del paesaggio»: si veda, ad es. l'art. 20, circa il divieto di distruzione, danneggiamento o uso incompatibile dei beni culturali) e nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 («codice dell'ambiente»: si veda, ad es., le norme a tutela del risanamento idrogeologico del territorio e della salubrità delle acque, di cui agli artt. 53 ss.). La dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi comporta, infine, la possibilità di avviare – ricorrendo gli ulteriori presupposti disciplinati dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità») – il procedimento di espropriazione delle aree private necessarie alla realizzazione dell'intervento.

Per i **beni culturali**, inoltre, si prevede una particolare disciplina, volta a contemperare l'esigenza di celerità delle procedure con la necessità di tener ferme

le competenze regionali e le garanzie sostanziali dettate – anzitutto – dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 («codice dei beni culturali e del paesaggio»). Si prevede, infatti, che la Soprintendenza deve rendere, entro trenta giorni dalla richiesta, il proprio parere autorizzatorio, avente ad oggetto la compatibilità degli interventi progettati con le esigenze di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali sottoposti a vincolo[7]. In caso di mancata espressione del parere entro il predetto termine, si applicano «gli strumenti di superamento dell'inerzia previsti dalla normativa vigente» (con esclusione dunque, parrebbe, del meccanismo del silenzio-assenso).
Per **i progetti già in fase di verifica** all'entrata in vigore della legge in esame, infine, il Commissario svolge funzioni di impulso e coordinamento finalizzate alla tempestiva conclusione del procedimento e può adottare gli atti di propria competenza necessari ad accelerare la conclusione della verifica, l'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di affidamento. Rimangono salve, ad ogni modo, le competenze attribuite dalla normativa vigente agli altri soggetti che intervengono, a vario titolo, nella procedura, tra cui il responsabile unico del progetto[8] e il soggetto incaricato della verifica[9].

Al fine di facilitare l'attuazione degli interventi di bonifica e risanamento, il **comma 3** attribuisce al Commissario straordinario il **potere di provvedere in deroga** alla normativa vigente. Si tratta di un potere che incontra, in ogni caso, ampi limiti, formali e sostanziali. Dal primo punto di vista, le disposizioni derogatorie debbono essere adottate con provvedimenti motivati, in cui sono espressamente indicate le disposizioni derogate e le ragioni della deroga. Sul piano sostanziale, invece, il potere in questione deve esercitarsi nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento[10], delle disposizioni penali, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione»), delle disposizioni inderogabili in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'ultimo periodo del comma in esame attribuisce al Commissario il potere di **intervenire d'ufficio per realizzare gli interventi di bonifica** e risanamento, assumendo le funzioni ordinariamente attribuite al comune o alla regione, «nei casi e nelle condizioni» stabiliti dall'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

7 Cfr., in generale, l'art. 21, co. 4, cod. ben. cult.
8 Il responsabile unico del progetto gestisce, coordina e supervisiona l'intero ciclo di vita di un intervento pubblico – dalle fasi di programmazione e progettazione fino all'affidamento e all'esecuzione – assicurandone il completamento nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi. La figura in questione e le sue competenze sono disciplinate in dettaglio dall'art. 15 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («codice dei contratti pubblici»).
9 In base all'art. 42 e agli artt. 34 ss. dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023, il soggetto incaricato della verifica svolge un'attività di controllo tecnico, economico e amministrativo, eseguita in contraddittorio con il progettista e finalizzata ad accertare la qualità e la concreta realizzabilità del progetto prima della sua approvazione e validazione.
10 Quali, ad es., i princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto ecc.

n. 152 («codice dell'ambiente»), fermo rimanendo quanto dispone l'art. 253 del medesimo codice circa il recupero delle spese sostenute.

> In particolare, l'art. 250 cod. amb. prevede che, là dove i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano agli interventi di ripristino ovvero non siano individuabili, e non vi provveda il proprietario del sito (ove persona diversa dal responsabile) o altri soggetti interessati, gli interventi devono essere realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente o, qualora questo non provveda, dalla regione, entro novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso.
> Ai sensi dell'art. 253, poi, gli interventi operati d'ufficio dalla p.a. costituiscono un onere reale sui siti contaminati, e le spese sostenute per realizzarli sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime: tale privilegio prevale sui creditori (chirografi e) ipotecari ai sensi dell'art. 2748, co. 2, cod. civ. e, in quanto privilegio speciale, può essere esercitato anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile (c.d. *ius sequelae*: v. l'art. 2747, co. 2, cod. civ.). Il privilegio, e più in generale la ripetizione delle spese, deve esercitarsi in via di principio nei confronti del soggetto responsabile, in applicazione del principio – contenuto in numerose disposizioni internazionali ed europee, e recepito anche dall'ordinamento nazionale – «chi inquina paga»[11]. Solo qualora non sia possibile accertare l'identità del responsabile, ovvero sia impossibile o infruttuoso esercitare l'azione contro di lui, è possibile rivolgersi, con provvedimento motivato dell'autorità competente, al proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento (art. 253, co. 3). Quest'ultimo è tenuto a rispondere, in ogni caso, soltanto «nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi» di risanamento (co. 4).

Il **comma 4** disciplina **l'organizzazione amministrativa, il supporto tecnico e la gestione finanziaria** degli interventi affidati al Commissario straordinario, chiarendo la distinzione tra le funzioni commissariali e quelle che rimangono in capo all'Autorità di sistema portuale dello Stretto.
In via generale, il Commissario straordinario si avvale, per esercitare le proprie funzioni, delle strutture e del personale dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto. Per le **attività di supporto tecnico** può inoltre avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia s.p.a.) e di Sogesid s.p.a. (società *in house*, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), nel limite complessivo[12] del 2% del quadro economico degli interventi e nel rispetto della normativa applicabile.

---

[11] Cfr., a livello internazionale, le raccomandazioni Ocse del 1972 e del 1974, e il Principio 16 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992); a livello europeo, la direttiva 2004/35/CE (direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale) e ora, espressamente, l'art. 191, par. 2, Tfue. Nell'ordinamento nazionale, il principio in questione è consacrato, in termini generali, dall'art. 3-*ter* cod. amb.

[12] E dunque non riferito, separatamente, a ciascuna società.

A fronte dei poteri di gestione, coordinamento e impulso riconosciuti al Commissario, la disposizione precisa che **l'Autorità di sistema portuale** dello Stretto rimane «**soggetto attuatore**» degli interventi, nonché «amministrazione **assegnataria delle risorse** finanziarie» destinate alla loro realizzazione: all'Autorità spettano, perciò, anche i relativi obblighi di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione, come peraltro già stabilito dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 39 del 9 luglio 2024 (G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2024), qui espressamente richiamata[13].

Il **comma 5** prevede, infine, una **clausola di invarianza finanziaria**: dall'attuazione dell'articolo in esame non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo le amministrazioni competenti provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[13] La delibera in questione ha assegnato 20 milioni di euro, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, per la bonifica, il risanamento ambientale e la rigenerazione dell'area «Zona Falcata» di Messina, individuando l'Autorità di sistema portuale dello Stretto come soggetto attuatore.

Articolo 5-*quater*
(Utilizzo del CSS-combustibile in impianti di combustione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 40 MW e inferiore a 50 MW)

L'**articolo 5-*quater*,** disciplina **l'utilizzo del CSS-combustibile in impianti di combustione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 40 MW e inferiore a 50 MW**, con particolare riferimento alla **domanda di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.**

L'articolo 5-*quater*, **comma 1,** autorizza l'utilizzo del CSS-combustibile, oltre che nei cementifici e nelle centrali idroelettriche cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n.22, anche negli impianti di combustione destinati alla produzione di energia elettrica o di energia termica, in assetto cogenerativo, aventi potenza termica nominale totale pari o superiore a **40 MW** e inferiore a **50 MW**, nel rispetto dei requisiti di produzione, classificazione e dichiarazione di conformità previsti dal medesimo decreto nonché dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Si prevede che, pur mantenendo ferma la disciplina stabilita dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), relativa alla disciplina della V.I.A, le condizioni di utilizzo di cui alla sezione 7 della parte II dell'allegato X sono integrate dalle disposizioni del presente articolo.

Il **comma 2** prevede che gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia elettrica o di energia termica di cui al comma 1 sono dotati, al momento della presentazione della domanda al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e per l'intera durata dell'utilizzo del CSS-combustibile, di certificazione di qualità ambientale secondo la norma **UNI EN ISO 14001** in corso di validità, riferita all'installazione, oppure di registrazione ai sensi della vigente disciplina dell'Unione europea sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema di ecogestione eaudit (EMAS).
Il venir meno della certificazione o della registrazione determina l'immediata cessazione della facoltà di utilizzo del CSS-combustibile, fino alla loro nuova acquisizione.

Il **comma 3** prevede che il gestore dell'impianto di combustione destinato alla produzione di energia elettrica o di energia termica, prima dell'avvio dell'utilizzo del CSS-combustibile, debba presentare presentare all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di aggiornamento della medesima autorizzazione.
Tale domanda deve essere corredata di uno studio che dimostri, sulla base delle verifiche e delle misurazioni in regime di autocontrollo, il rispetto delle pertinenti

disposizioni del titolo III-*bis* della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 applicabili al coincenerimento, ivi comprese le disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, alle condizioni di esercizio, ai residui, al controllo e alla sorveglianza, alla conformità alle prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissione in atmosfera indicati o calcolati secondo l'allegato 2 al titolo III-bis della parte quarta del citato decreto legislativo n.152 del 2006.
Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite più restrittivo tra quelli previsti dalla disciplina del coincenerimento di cui alla parte quinta del decreto legislativo n.152 del 2006 e dall'articolo 273-*bis* del medesimo decreto legislativo.
Si prevede che tale studio debba contenere il raffronto documentato, per ciascun inquinante, dei valori limite applicabili e l'indicazione di quelli osservati. Quindi si prevede che l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'aggiornamento dell'autorizzazione con prescrizioni inerenti al monitoraggio in regime di autocontrollo.
Fino all'aggiornamento dell'autorizzazione, l'utilizzo del CSS-combustibile non è consentito. Si prevede che a tale procedura di aggiornamento non si applichino i commi 2 e 3 dell'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108. Si prevede, infine, che l'aggiornamento dell'autorizzazione tiene luogo, per gli aspetti emissivi connessi all'utilizzo del CSS-combustibile, anche dell'eventuale aggiornamento delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 273-*bis* del decreto legislativo n.152 del 2006.

Il **comma 4** prevede l'obbligo per il gestore, sulla base dei rilievi e dei monitoraggi effettuati, di trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'autorità competente di cui al comma 3 una relazione contenente gli elementi di cui all'articolo 237-*septiesdecies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006**,** indipendentemente dalla quantità di CSS-combustibile utilizzata.
Si prevede, inoltre, l'obbligo per l'autorità competente di pubblicare la suddetta relazione nel proprio sito internet istituzionale. Si prevede infine l'obbligo per il gestore di trasmettere alla medesima autorità e, per conoscenza, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.22 del 2013.

Il **comma 5** prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 6
(Entrata in vigore)

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **9 ottobre 2026.**